



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

VII COMMISSIONE CONSILIARE

Garanzia e Controllo

Relazione sulla vicenda Rincicotti & Orciani S.r.l.

Riepilogo dei fatti e considerazioni alla luce dei documenti acquisiti e delle sedute svolte a riguardo da questa Commissione negli anni 2012-2015

Relazione a cura della Presidente Roberta Ansuini da sottoporre alla Commissione

Fano, 11.01.2016

Sommario

1.	L'ACQUISTO	3
1.1.	Considerazioni sulle motivazioni dell'acquisto delle quote della Rincicotti & Orciani Srl da parte di Aset S.p.a.	3
1.2.	Considerazioni sulle modalità in cui è stato effettuato l'acquisto e sul ruolo avuto dagli organi del Comune di Fano.....	4
1.3.	Considerazioni sul valore della Rincicotti & Orciani Srl al momento dell'acquisto e sulla determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali.....	5
1.4.	Considerazioni sulle altre condizioni contrattuali dell'acquisto.....	6
1.5.	Fonti e Documenti	7
2.	ANNI 2004-2012: LA GESTIONE E LE PRIME AZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO	9
2.1.	Gestione 2004-2007	9
2.2.	Gestione 2008-2014	10
2.3.	Le azioni del Comitato di Controllo 2010-2012 e le reazioni degli organi di Aset.....	10
2.4.	L'assemblea dei soci del 30.03.2012 ed il rimpallo tra il socio Comune di Fano e l'organo amministrativo di Aset S.p.a. sull'iniziativa delle azioni legali	15
2.5.	L'allontanamento del Sig. Rincicotti Umberto dall'amministrazione della R&O e la virata dell'addebito delle responsabilità dai responsabili dell'acquisto delle quote sociali al Sig. Rincicotti..	16
2.6.	Fonti e Documenti	20
3.	L'ARBITRATO ASET S.p.A. – Umberto Rincicotti.....	22
3.1.	Premessa	22
3.2.	Avvio e prime fasi dell'azione di responsabilità di Aset S.p.a. nei confronti dell'ex-amministratore della partecipata Rincicotti & Orciani S.r.l., Sig. Umberto Rincicotti.	22
3.3.	L'interruzione del procedimento arbitrale mediante l'accordo transattivo	25
3.4.	Considerazione sulla intervenuta decadenza del CdA di ASET S.p.a. e conseguenti problematiche in merito alla validità degli atti	28
3.5.	Fonti e Documenti	31
4.	CONSIDERAZIONI FINALI	32
4.1.	Criticità ed aspetti ancora aperti.	32
4.2.	Azioni possibili da parte del Comune ad oggi.....	34

1. L'ACQUISTO

1.1. Considerazioni sulle motivazioni dell'acquisto delle quote della Rincicotti & Orciani Srl da parte di Aset S.p.a.

ASET S.p.a. ha acquistato le quote sociali della Rincicotti & Orciani S.r.l (di seguito R&O) ad un prezzo di Euro 1.113.848,48, con atto notarile del 30.09.2003, quando era presidente di ASET S.p.A. Renzo Rovinelli, e Sindaco del Comune di Fano, socio di maggioranza di ASET con il 97% delle quote, Cesare Carnaroli (fonte: Scrittura Privata di cessione delle quote a rogito notaio Cecchetelli di Fano rep. 66924 racc. n. 10753).

L'acquisto è stato autorizzato, per il Comune di Fano, non dal Sindaco, ma dal suo vice Renato Claudio Minardi, che partecipa in sostituzione del Sindaco Cesare Carnaroli all'Assemblea Soci ASET S.p.a. del 16.01.2003, ovvero l'assemblea in cui è stato deliberato l'acquisto delle quote sociali della R&O.

L'allora presidente di ASET S.p.a. Renzo Rovinelli ha dichiarato che l'operazione è stata preceduta da 15 mesi di trattativa che ha coinvolto tutti i Sindaci dei Comuni soci di Aset, i tre Revisori dei Conti, il Direttore Generale e quattro Dirigenti, e quindi tutto era stato ben valutato ed approfondito (fonte: verbale 28 del 07.03.2012 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano).

Sulle ragioni dell'acquisto Rovinelli, nell'audizione della Commissione di Garanzia e Controllo sopra citata, afferma: *"L'acquisto si collocava in una fase di tumultuose trasformazioni nella vita delle public utilities; per effetto di varie norme, nell'arco di un anno Aset S.p.a. fu costretta a cedere Aset Trasporti S.p.a. (servizio che fu affidato all'appena costituita AMI), a costituire Aset Holding, a cui furono conferite le reti, gli impianti e le altre dotazioni, e infine a separare la vendita della distribuzione del gas, nonostante avesse un valore strategico (... omissis ...). Per ciò che si è detto, è facile capire come Aset, per sopravvivere, avesse l'esigenza di implementare servizi ed attività integrando quelli esistenti o completando cicli produttivi già in essere; d'accordo con la proprietà si valutò l'idea di entrare nel mercato dell'autospurgo e lavaggio fosse settiche, così da implementare il ciclo delle fognature e della depurazione, considerato che Aset gestiva all'epoca tre depuratori (Ponte Metauro, Bellocchi di Fano e Ponte Sasso). Fu dato incarico al Direttore Generale del Comune, il dott. Mauri Mauro, di redigere una relazione per verificare quanto sarebbe costato avviare un'attività del genere."*

L'acquisto di una società che svolgeva servizi meramente commerciali (autospurgo e lavaggio di fosse settiche) da parte della Aset S.p.a., società partecipata esclusivamente dagli enti locali del territorio e che ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali a rilevanza economica (tanto da essere inquadrata nella disciplina delle società "in house"), risulterebbe quindi avvenuto, secondo le dichiarazioni del Presidente di allora, per motivi esclusivamente economici e di mercato. Secondo Rovinelli tali motivi furono ritenuti talmente importanti da essere considerati funzionali addirittura alla sopravvivenza stessa dell'Aset S.p.a., pur avendo le vicende successive dimostrato che Aset S.p.a. è tranquillamente sopravvissuta non grazie, ma nonostante l'acquisto delle quote della Rincicotti e Orciani S.r.l., operazione rivelatasi economicamente fallimentare, **avendo tolto liquidità ad Aset per oltre un milione e mezzo di Euro fino ad oggi**, come sarà illustrato di seguito.

L'organo amministrativo di Aset S.p.a. avrebbe ritenuto talmente essenziale e funzionale alla sopravvivenza dell'azienda l'ingresso nel mercato dell'autospurgo e lavaggio di fosse settiche, da giustificare la scelta di acquistare la R&O sulla base di una valutazione economica di tipo "make or buy", incaricando il dott. Mauri Mauro, Direttore Generale del Comune, *"di redigere una relazione per verificare quanto sarebbe costato avviare un'attività del genere"*. Sempre secondo quanto affermato dal Presidente Rovinelli nella riunione

della Commissione Garanzia e Controllo sopra citata: *“dalla relazione del Dott. Mauri emerse che sarebbe stato necessario un investimento di almeno 600.000 euro solo per l'acquisto dei mezzi, senza considerare i costi del personale (almeno 3 persone), dei locali e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio. Fu allora che si iniziò a valutare la proposta pervenuta ad Aset dalla società Rincicotti & Orciani.”*

1.2. Considerazioni sulle modalità in cui è stato effettuato l'acquisto e sul ruolo avuto dagli organi del Comune di Fano.

I rappresentanti del Comune di Fano hanno partecipato a tutte le Assemblee dei soci che hanno trattato l'argomento dell'acquisto, assemblee in cui hanno avallato, nelle persone del sindaco Carnaroli e del vice-sindaco Minardi, le fasi di trattativa, valutazione e acquisizione della R&O da parte di ASET. Le principali sono:

- 16.01.2002, da cui scaturisce la delibera n. 3 *“Esame proposta cessione d'Azienda ditta Rincicotti & Orciani s.r.l.”*, che conferisce incarico al commercialista Dott. Claudio Sanchioni per la redazione dell'analisi e stima dei valori;
- 29.05.2002, da cui scaturisce la delibera n.74 *“Ipotesi di acquisto ditta Rincicotti & Orciani s.r.l.”* che conferisce mandato al Presidente (Rovinelli) di intraprendere la trattativa per l'acquisizione;
- 16.01.2003, da cui scaturisce la delibera, che autorizza l'acquisizione delle quote per un valore di Euro 1.187.851,00;
- 15.01.2004, che ratifica ad ogni effetto le variazioni delle condizioni di acquisto secondo il contratto sottoscritto il 16.09.2003.

D'altra parte anche il presidente ASET S.p.a. Rovinelli ha dichiarato più volte che: *“determinante ai fini della conclusione dell'acquisto fu la volontà della proprietà di ASET S.p.a. ... :”* (fonte: memoria Rovinelli allegata a verbale 28 del 07.03.2012 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano).

Tuttavia questa volontà sembra attribuibile solo ai singoli amministratori comunali che hanno agito, in quanto non c'è mai stata una delibera del Consiglio Comunale che desse mandato al Sindaco di agire in tal senso nelle assemblee di Aset S.p.a., in qualità di rappresentante legale del Comune.

L'acquisto, infatti, è stato votato favorevolmente, nell'assemblea di Aset S.p.a. appositamente convocata, dal rappresentante del Comune di Fano, ovvero il Vice Sindaco Renato Claudio Minardi, in assenza di una delibera del Consiglio Comunale che gli desse apposito mandato.

La mancanza di un passaggio in Consiglio Comunale di tale decisione è uno degli elementi che ha penalizzato maggiormente la natura della R&O, che anche per questo non è mai stata riconducibile alla relazione *“in house”* con l'Ente comunale. Questo è un elemento che sembra aver precluso sempre, e ancora oggi preclude, la possibilità di fusione della R&O in ASET S.p.a., la possibilità di reclutamento del suo personale in ASET S.p.a. senza concorso e la possibilità affidamento diretto di servizi alla stessa R&O da parte di ASET S.p.a. o del Comune, come ricordato dal Comitato di Controllo di ASET S.p.a. nella nota del 18.03.2015, e come già dichiarato dal dirigente comunale Dott. Celani nella seduta della Commissione Garanzia e Controllo del 04.03.2015: *“Ma il problema è non solo formale e normativo, c'è anche un ulteriore dato di fatto che aggrava non poco la situazione: nel 2003 la R&O fu acquistata da ASET spa senza alcuna delibera del Consiglio Comunale e senza affidamento di alcun servizio, attività e/o funzione. Quindi nonostante il capitale sia, ancorché indirettamente, totalmente pubblico (poiché acquistata con denaro pubblico da ASET Spa), questo non conferisce alla Rincicotti & Orciani alcun privilegio in materia di appalti*

(affidamento di servizi) ovvero in materia di reclutamento del personale, nelle relazioni con la p.a. (Comune di Fano) e con la società in house controllante (qualunque servizio ASET Spa volesse affidare alla R&O, sarebbe comunque tenuta al rispetto delle procedure previste del codice dei contratti – D.Lgs. 163/2006)."

D'altra parte questa mancanza non sembra essere riconducibile a sviste o a diverse abitudini, ma ad una precisa scelta amministrativa. Lo stesso Rovinelli ricorda che *"il passaggio in Consiglio non era obbligatorio e quindi non è stato effettuato"* (fonte: Verbale 28 del 07.03.2012 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano)

1.3. Considerazioni sul valore della Rincicotti & Orciani Srl al momento dell'acquisto e sulla determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali.

Il prezzo dell'acquisto venne determinato a partire da una "due diligence" redatta dal dott. Claudio Sanchioni, commercialista con studio in Pesaro, a seguito dell'incarico di *"redazione di un'analisi e di una stima dei valori"* conferitogli con delibera n.3 dell'Assemblea Soci ASET del 16.01.2002.

La due diligence, datata 22.05.2002 e basata sul bilancio di esercizio 2001, nelle conclusioni attribuiva al 100% delle quote di capitale sociale della R&O un valore pari ad Euro 960.000 (peraltro inferiore a quanto successivamente pagato).

Da notare che la suddetta stima non è scaturita da una perizia giurata, come sarebbe opportuno aver preteso da parte di una pubblica amministrazione per un investimento di quella rilevanza, ma appunto da una due diligence. L'espressione inglese "due diligence" (in italiano: dovuta diligenza) indica l'attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all'oggetto di una trattativa (fonte Enciclopedia Wikipedia). Attività che di per sé **non comporta da parte dell'estensore una stima peritale del valore di mercato dell'oggetto di una transazione.**

In anni successivi (2011-2012) il Comitato di Controllo del Comune di Fano (allora presieduto dal Dott. De Leo) ha evidenziato in più sedi le anomalie di questa stima. In particolare il Dott. De Leo, che presiedeva il suddetto Comitato, ha affermato: *"Il Comitato è venuto a conoscenza della situazione della Rincicotti & Orciani nel 2010, e all'inizio non è stato semplice ottenere la documentazione relativa all'acquisto; è risultato comunque subito evidente che c'erano delle incongruenze nella stima del Dott. Sanchioni, considerato che i mezzi, nonostante la loro vetustà (vita media 8 anni), siano stati sopravvalutati, o il fatto che sia stata considerata un'ipotetica futura redditività e non siano stati invece considerati tutti i costi. Visto poi che immediatamente dopo l'azienda venne svalutata perché questa redditività non si realizzò, sorgono ancora più perplessità."* (fonte: Verbale 26 del 04.02.2012 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano).

I dettagli di queste perplessità e incongruenze sono riportati nel verbale n. 7 del 8.3.2011 del Comitato di Controllo del Comune di Fano.

Inoltre, come evidenziato anche nel parere del 24.02.2012 dell'Avv.to Pratelli, si sottolinea che la componente reddituale a base della valutazione faceva riferimento non a dati storici, ma a valori prospettici connessi alla stimata crescita di ricavi che si sarebbe generata in seguito al possibile utilizzo del serbatoio di utenza dell'acquirente Aset S.p.a. (come stimato nel business plan elaborato da Aset). Quindi la valutazione attribuiva ai soggetti cedenti le quote una componente di valore improprio, oltre che aleatorio, in quanto valore eventualmente da generarsi con azioni commerciali del cessionario. Lo stesso Dott. Sanchioni, estensore della Due Diligence, afferma nel documento a pag. 19: *"Da un attento esame dei risultati d'esercizio realizzati dalla società fino ad oggi, si ritiene che gli stessi non abbiano una valenza*

dimostrativa delle reali capacità reddituali dell'azienda. Ecco quindi che si è proceduto a stimare i risultati degli esercizi futuri" ed a pag. 20: "Vero è che dall'analisi dei dati acquisiti e presi a base delle presunzioni di valori sopra illustrate, si appalesa evidente che suddetti valori godono di un certo grado di aleatorietà che sarà più o meno elevato a seconda dell'effettivo realizzarsi di quel beneficio sinergico che deriva dal possibile ingresso dell'azienda nel contesto operativo del gruppo Aset S.p.a.."(fonte: Due Diligence del 22.05.2002 redatta dal Dr. Sanchioni).

Alle suddette perplessità si aggiunge il fatto che il bilancio di esercizio 2002 (ultimo bilancio approvato prima dell'acquisto) già mostrava un quadro completamente diverso da quello tratteggiato dal dott. Sanchioni: *"il patrimonio netto era di € 81.230, il valore della produzione (fatturato) di € 403.150, i costi pari a € 385.214 e l'utile di € 898"*(fonte: verbale 28 del 07.03.2012 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano, intervento dell' On. Luca Rodolfo Paolini).

Altre perplessità sono state denunciate in **comunicati stampa di Luca Rodolfo Paolini, il 30.01.2012:***"Dai bilanci, tra l'altro, emerge che già nel 2003, cioè al momento dell'acquisto, la società perdeva già oltre 6.000 euro; che i veicoli aziendali erano, già all'epoca vetusti, (1988 e 1992) tant'è che per 3 e 2 anni sono rimasti fermi e che venivano noleggiati all'esterno da terzi non meglio identificati; che tra le attività immateriali si è attribuito un valore alla voce "convenzioni verbali-fedeltà cliente" (sic!) che sarebbe il c.d. "avviamento". valore contabilmente insostenibile per una azienda che, in 6 anni, ha perso sistematicamente almeno 267.639 euro." (Comunicato Stampa On. Luca Rodolfo Paolini riportato da viverefano sul giornale del 31/01/2012) e il 20.03.2012:"Il predetto prezzo di 960.000 veniva determinato sia rivalutando il parco macchine di 190 milioni di lire (circa 95.000 Euro) "...sulla base di informazioni avute dall'amm.re Rincicotti...cioè del venditore!!! Come dire che uno compra una panda usata da 10 anni a 30.000 euro perché chi gliela vende gli dice che quello è il prezzo giusto! Inoltre prevedendo dal 2001 al 2005 utili netti annui medi di 230 milioni di lire (affermazione che appare a dir poco fantasiosa se si considera che già nel 2001 il bilancio era negativo per Lire 1.494.967 . dato che il relatore non poteva non conoscere, atteso che la due diligence è datata 22.05.2002, a meno di ipotizzare che la data sia falsa. E' solo un altro dei tanti misteri di questa scandalosa vicenda che per 8 anni chi doveva controllare non ha, inspiegabilmente, visto, segnalato e denunciato!"*

1.4. Considerazioni sulle altre condizioni contrattuali dell'acquisto

Oltre che sul prezzo, nelle udienze della Commissione sono emerse considerazioni critiche anche su altre circostanze e condizioni di acquisto

1) Mancanza di un contratto di servizio tra R&O ed Aset S.p.a.

Benché il Presidente Rovinelli abbia dichiarato che da subito fosse *"considerata fondamentale la sottoscrizione di un **contratto di servizio** tra le due società (R&O e ASET) al fine di ottimizzare i costi, estendere il servizio, abbattere le tariffe, aumentare la penetrazione nel mercato provinciale"*, il contratto di servizio con ASET non è mai stato stipulato. (fonte: memoria Rovinelli allegata a Verbale 28 del 07.03.2012 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano).

Lo stesso Rovinelli, asserisce che *"se fosse stato predisposto un contratto di servizio tra Aset e la Rincicotti & Orciani sarebbe stato tutto diverso, si potevano attuare delle strategie che avrebbero portato ad un epilogo diverso"*. (fonte: memoria Rovinelli allegata a Verbale 28 del 07.03.2012 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano).

Il problema dell'affidamento del servizio è riemerso anche recentemente, essendo stato sollevato dal dr. Celani e dal Comitato di Controllo, in quanto costituisce uno dei motivi che hanno precluso oggi ogni possibilità di valutare un accorpamento della R&O in ASET.

2) Mancanza della clausola contrattuale di non concorrenza

Nel contratto di cessione delle quote sociali della R&O non è stata inserita una clausola di divieto di concorrenza da parte dei soggetti cedenti le quote sociali: *“Il Presidente Benini (della commissione Garanzia e Controllo n.d.r.) fa presente un altro importante rilievo mosso dal Comitato di Controllo, e cioè come mai non sia stata messa nel contratto di acquisto una clausola di non concorrenza, per impedire ai vecchi proprietari di impiantare un'attività analoga. Il Dott. Rovinelli risponde che l'azienda portava i cognomi dei vecchi proprietari, e la ditta agli occhi dei cittadini è sempre stata identificata con quel nome, non si poteva stravolgerlo. Bisogna poi notare che è sempre stata considerata come entità a sé anche da Aset, perché ancora oggi non compare il marchio Aset a fianco del nome “Rincicotti & Orciani”; comunque sia la clausola non era stata messa, anche perché è il Codice Civile a prevedere il patto di non concorrenza, si pensava di essere già tutelati da quello.”* (fonte: Verbale 28 del 07.03.2012 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano).

E' allarmante aver dovuto prendere atto solo nel 2012 che il Presidente pro tempore di Aset S.p.a. all'epoca dell'operazione di acquisto delle quote della R&O fosse convinto che il divieto di concorrenza in capo all'alienante di un'azienda, disciplinato dall'art. 2557 del Codice Civile, potesse automaticamente applicarsi al caso della cessione di quote sociali di una società di capitali senza la previsione di una apposita clausola contrattuale. Convinzione evidentemente sbagliata, tanto che i venditori delle quote sociali della R&O hanno legittimamente costituito un'azienda concorrente denominata Pulifox S.r.l., che ha operato tranquillamente sul mercato, peraltro nonostante uno dei cedenti le quote, il Sig. Rincicotti Umberto, continuasse ad avere incarichi nella R&O anche dopo la cessione delle quote, divenendone addirittura amministratore, ed altri cedenti fossero stati assunti come dipendenti dalla stessa R&O.

3) Altre condizioni contrattuali legate all'acquisto

Nell'atto di cessione delle quote sono inoltre inserite alcune condizioni contrattuali legate all'acquisto, particolarmente vantaggiose per i venditori, che non erano state deliberate dall'assemblea dei soci di Aset S.p.a., ma che verranno ratificate dalla stessa assemblea in seguito (gennaio 2004), in particolare:

- determinazione canone affitto capannone di Proprietà Rincicotti (27.000 € /anno);
- contratto Rincicotti Umberto (Co.Co.Co. per un importo di 36.000 €/anno lordi, ovvero contratto con società allo stesso riconducibile);
- assunzione tempo indeterminato di Orciani Carla (1.600 € netti mese per 14 mensilità);
- assunzione tempo indeterminato di Rincicotti Giulia (1.032 € netti mese per 14 mensilità).

1.5. Fonti e Documenti

Anno 2002: Bilancio esercizio 2001.

16.01.2002 Assemblea ASET (delibera n. 3) “Esame proposta cessione d'Azienda ditta Rincicotti & Orciani s.r.l.”, conferisce incarico a Sanchioni di redigere Due Diligence

22.05.2002 Due Diligence redatta dal Dr. Sanchioni

29.05.2002 Assemblea ASET (delibera n.74) "Ipotesi di acquisto ditta Rincicotti & Orciani s.r.l."

26.11.2002 ASET CDA: Verifica preliminare su acquisto quote società R&O

11.12.2002 ASET CDA Delibera n.194 - "Acquisto quote dell società R&O – Determinazioni"

31.12.2002 Bilancio Rincicotti & Orciani Srl

Anno 2003: Bilancio esercizio 2002.

16.01.2003 Assemblea Soci ASET – Delibera di acquisto quote

16.09.2003 Scrittura Privata Cessione di Quote Sociali.

30.09.2003 Cessione Quote . Scrittura Privata di cessione delle quote con Rogito Cecchetelli di Fano rep. 66924 racc. n. 10753 per un importo pari a 1.113.848,48 in data 30.09.2003

Anno 2004: Bilancio esercizio 2003.

15.01.2004 ASET Assemblea Soci. Ratifica ad ogni effetto variazioni delle condizioni secondo contratto sottoscritto 16.09.2003

15.06.2005 Primi segni da Bompani su problemi. Società di Revisione Bompiani Audit rinvia il giudizio di corretta valutazione della redditività

Anno 2006: Bilancio esercizio 2005.

Anno 2007: Bilancio esercizio 2006

Anno 2008: Bilancio esercizio 2007.

02.12.2010 Aset: nota P.G. 81392. - ASET SpA ipotizza la cessione della R&O

08.03.2011 Comune: Comitato di Controllo, Verbale n.7

31.01.2012 Comunicato Stampa On. Luca Rodolfo Paolini riportato da viverefano

04.02.2012 Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano, Verbale 26-2012

07.03.2012 Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano, Verbale 28-2012

07.03.2012 memoria Rovinelli allegata a Verbale 28 del 07.03.2012 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano

09.03.2012 Comune, Comitato di Controllo, Verbale n.1

20.03.2012 Comunicato Stampa On. Luca Rodolfo Paolini riportato da viverefano

18.03.2015: Nota dell'attuale Comitato di Controllo (Celani-Renzi) su Rincicotti&Orciani srl

2. ANNI 2004-2012: LA GESTIONE ELE PRIME AZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO

2.1. Gestione 2004-2007

Già in occasione dell'approvazione del bilancio di Aset S.p.a. al 31.12.2004, che si riferisce quindi al **primo anno dopo l'acquisto delle quote** della R&O, la società di revisione Bompani Audit, incaricata della certificazione del bilancio, nella sua relazione del 15.06.2005 rinvia il giudizio sulla corretta valutazione della partecipazione della R&O, iscritta in bilancio al costo di acquisto delle quote (al lordo degli oneri accessori d'acquisto) per Euro 1.122.108, in quanto sarebbe stata necessaria la *“verifica dell'effettivo conseguimento di adeguata redditività futura dell'investimento”* tenuto conto di *“situazioni contingenti”* che avrebbero *“complicato e rallentato le normali operazioni di gestione”*.

Nel bilancio del 2005, ovvero del **secondo anno dopo l'acquisto delle quote**, l'Aset S.p.a. provvede ad **accantonare un fondo di svalutazione del valore della partecipazione di Euro 500.000**, come preso atto nella relazione di certificazione al bilancio di Aset al 31.12.2005 da parte della società di revisione Bompani Audit.

Nel bilancio del 2006, ovvero del **terzo anno dopo l'acquisto delle quote**, l'Aset S.p.a. provvede ad **accantonare un ulteriore somma di Euro 400.000 al fondo di svalutazione del valore della partecipazione, che pertanto raggiunge l'ammontare di Euro 900.000 (pari all'80,21% del costo di acquisto)**, come preso atto nella relazione di certificazione al bilancio Aset al 31.12.2006 da parte della società di revisione Bompani Audit.

Per finire, nel bilancio del 2007, ovvero del **quarto anno dopo l'acquisto delle quote**, l'Aset S.p.a. provvede a **svalutare integralmente il valore della partecipazione** nella R&O, oltre **accantonare un ulteriore fondo rischi ed oneri futuri di 40.000 Euro per il ripiano della perdita d'esercizio**, come preso atto nella relazione di certificazione al bilancio Aset al 31.12.2007 da parte della società di revisione Bompani Audit, in cui si legge: *“la partecipazione è stata completamente azzerata in virtù delle perdite realizzate e dell'abbattimento totale del patrimonio netto che ha reso necessaria una svalutazione completa del costo iscritto con l'utilizzo del fondo di cui sopra. Si è inoltre provveduto contestualmente ad accantonare fondi per rischi ed oneri futuri pari ad Euro 40.000 per il ripiano della perdita d'esercizio”*.

Riassumendo: nei quattro anni successivi all'acquisto delle quote, le perdite subite dalla R&O hanno completamente azzerato il suo patrimonio, costringendo il socio unico Aset S.p.a. ad azzerare il valore della partecipazione, pagata 1.113.848,48 Euro, e ad accantonare ulteriori 40.000 Euro per coprire la perdita dell'ultimo esercizio.

Tutto ciò è stato perfettamente documentato nelle relazioni della società di revisione e nei bilanci di Aset S.p.a., votati dal Sindaco di Fano pro tempore in rappresentanza del Comune, senza che sino al 2011 sia stata sollevata da alcuno la questione dell'accertamento di eventuali responsabilità degli amministratori di Aset o di altri soggetti che hanno agito, anche in rappresentanza del Comune, in questa operazione che verrà definita *“quantomeno incauta”* dal dirigente con delega alle società partecipate Dott. Celani nella sua audizione davanti a questa Commissione Garanzia & Controllo.

2.2. Gestione 2008-2014

Gli ulteriori interventi straordinari di Aset S.p.a. a favore della R&O sono stati riferiti a questa Commissione dall'attuale Presidente dott.ssa Capodagli: *"Nel 2008 l'Azienda ASET effettua, a sostegno della controllata, un'operazione straordinaria che comporta una rivalutazione di 20.000 euro attraverso l'istituzione di un apposito fondo di ripiano perdite e nel 2009 un nuovo investimento di 73.000 euro. Nessuna particolare operazione nel 2010 mentre nel 2012, con verbale di assemblea straordinaria, viene approvata una rinuncia al credito nei confronti della società pari a 160.000 euro e in data 31.12.2013 viene emessa una nota di credito per un importo imponibile pari a 66.888,76 Euro, e nel 2014 una nuova nota di credito pari a 45.743,65 Euro, autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione nel mese di marzo"* (Fonte: Dott.ssa Capodagli nel Verbale 6 del 04.03.2015 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano).

In sintesi, la partecipata del Comune Aset S.p.a. fino ad oggi risulta avere perso nell'operazione R&O le seguenti risorse, per perdita totale del capitale investito e copertura perdite:

costo netto di acquisto:	Euro	1.113.848,48
oneri accessori di acquisto:	Euro	8.260,00
accantonamento del 2007 per copertura perdite	Euro	40.000,00
versamento del 2009	Euro	73.000,00
rinuncia a crediti vantati v. R&O del 2012	Euro	160.000,00
nota di credito del 2013 a favore della R&O	Euro	66.888,76
nota di credito del 2014 a favore della R&O	Euro	45.743,65

Totale	Euro	1.507.740,89

salvo errori od omissioni.

2.3. Le azioni del Comitato di Controllo 2010-2012 e le reazioni degli organi di Aset

I primi atti ufficiali volti a fare chiarezza sulle circostanze dell'acquisto della partecipazione e sulla sua gestione, sono stati prodotti dal Comitato di Controllo del Comune a cominciare da dicembre 2010.

Il Comitato di Controllo era stato istituito con DCC 329/2008 e formalmente nominato con provvedimento sindacale n. 9/2009. Dai documenti in nostro possesso, il **Comitato di Controllo inizia a trattare l'argomento Rincicotti e Orciani dal 9 Dicembre 2010** (Verbale n. 3/2010), su invito dell'Assessore alle Società Partecipate Riccardo Severi, ed a seguito di nota P.G. 81392 del 02/12/2010 di ASET S.p.a. che ipotizza la cessione della partecipazione nella R&O.

Si avvia una serie serrata di 5 sedute, fino al 8 Marzo 2011, seduta nella quale viene approvato il documento relativo alla ricostruzione integrale della vicenda dal 2003 al 2011 (Verbale n. 7 del 08/03/2011).

Il verbale n.7/2011 del Comitato di Controllo del Comune consiste in una approfondita istruttoria sui fatti avvenuti fino a quel momento, e riporta una serie di significative evidenziazioni:

- *non risulta comprensibile quali fenomeni economici e di mercato abbiano comportato la rapida perdita dell'intero valore della società;*

- *non risulta comprensibile come sia stata assentita un'operazione finanziaria sulla base di una mera aspettativa di redditività in relazione al c.d. "goodwill" aziendale con l'accensione di un mutuo (operazione di debito) da parte di una società "in house" comunale il cui "core business" deve essere esclusivamente accentrato sui servizi pubblici locali;*
- *non risulta comprensibile come non si siano valutate attentamente tutte le componenti dei costi correnti della società post- acquisizione;*
- *non risulta comprensibile come la licenza sia rimasta in mano ad uno degli ex-soci assunti senza che questo possa - in ultima analisi - compromettere la piena governance dell'azienda da parte di ASET SpA limitando l'autonomia imprenditoriale;*
- *non risulta comprensibile come in relazione al parco mezzi (qualificato in buon e condizioni) si sia dovuto - nel breve periodo - investire in tale ambito con nuovi oneri finanziari;*
- *non risulta comprensibile quali logiche relazioni possano essere addotte in relazione a riferite difficoltà di mercato del quale la società in questione risulta in posizione dominante in riferimento ad un servizio indispensabile;*
- *non risulta comprensibile se le assunzioni oggetto del contratto di compravendita siano un'obbligazione perdurante o se siano soggette al legittimo esercizio della recedibilità datoriale in ambito imprenditoriale.*

Con questo documento il Comitato di Controllo, **invita esplicitamente il Sindaco e la Giunta: "a promuovere ogni azione ritenuta necessaria al fine di consentire la verifica delle eventuali responsabilità che abbiano portato alla diversa valutazione economica della R&O in sede di acquisizione con ogni valutazione relativa ai successivi comportamenti gestionali. Tale iniziativa dovrà essere promossa mediante convocazione di un'apposita assemblea delle società entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio 2010 (entro aprile 2011 e comunque prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2010) al fine di scongiurare eventuali ipotesi di prescrizione civilistica dell'eventuale danno e fatte salve le decisioni che saranno assunte sulla cessione della medesima società R&O per cui occorre analitica relazione da parte del presidente di Aset S.p.a. suffragata da apposita relazione del collegio sindacale".**

Questo invito esplicito interrompe l'inerzia dell'amministrazione comunale sulla vicenda, la quale prende atto del Verbale 7 del 08/03/2011 nella seduta di Giunta del 25.03.2011 e demanda il Sindaco a convocare l'assemblea dei Soci di ASET S.p.a., convocazione che fu effettivamente sollecitata dal Sindaco Stefano Aguzzi con nota P.G. 21448 del 31.03.2011, in cui invitava il CdA di ASET S.p.a. a convocare l'assemblea entro il mese di aprile 2011.

L'Assemblea dei Soci di ASET S.p.a. si svolge il 28/04/2011. In tale assemblea viene recepito il lavoro del Comitato di Controllo, **ma non vengono deliberati i provvedimenti immediati indicati dal Comitato di Controllo soggetti al rischio di prescrizione civilistica della responsabilità per danni.** L'assemblea si limita infatti a deliberare a maggioranza, con l'astensione dei soci Comune di Montemaggiore, Comune di Fossombrone e Comune di San Costanzo:

- *di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato di Aset S.p.a. (Giovanni Mattioli) di effettuare una ricognizione sulle cause che hanno determinato il perdurare di una situazione di disequilibrio economico e finanziario della società R&O e di predisporre a tale riguardo una relazione da illustrare ai soci, accompagnata da una valutazione circostanziata da parte del collegio sindacale di Aset S.p.a. sulle criticità manifeste dell'operazione societaria effettuata partendo dalla valutazione iniziale della società.*

Il verbale di questa assemblea viene inviato al Comitato di Controllo **solo dopo quattro mesi, in data 22/08/2011.**

Il 19.10.2011 l'assemblea dei soci di ASET autorizza il CdA a procedere alla cessione delle quote della R&O (fonte: Mattioli in Nota ASET spa 1610/2012, del 06.02.2012)

Il CDA di ASET con delibera n. 142 del 20.12.2011 avente per oggetto *"Recepimento del Bando e del valore di perizia ai fini della pubblicazione del bando pubblico per la cessione delle quote della società partecipata R. & O. Srl"* recepisce la versione definitiva dell'avviso pubblico di vendita mediante procedura aperta se ne autorizzava la pubblicazione nelle forme di legge.

Viene quindi pubblicato il Bando di Gara per cessione totale delle quote con aggiudicazione prevista per il 30.01.2012, ma la gara andrà deserta.

Il 26.01.2012 il Comitato di Controllo chiede, tramite **una corposa lettera raccomandata all'organo amministrativo ed all'organo di controllo di Aset S.p.a. (prot. P.G. 5959)**, di ricevere entro 30 giorni la seguenti informative:

- *"Relazione (del Presidente Mattioli) sulle cause che hanno determinato la valutazione economica della R&O in sede di acquisizione nonché le cause che hanno determinato il perdurare di una situazione di disequilibrio economico-finanziario della Società R&O comprensiva di ogni valutazione dei successivi (all'acquisizione) comportamenti gestionali";*
- *"Relazione circostanziata da parte del collegio sindacale di Aset sulle criticità già evidenziate nel verbale n. 7 del 08.03.2011 del Comitato di Controllo su tutta l'operazione societaria partendo dalla valutazione iniziale della società stessa e conseguente acquisizione";*

esplicitando che si riserva, nel caso si ravvisi ipotesi di danno erariale o altre ipotesi delittuose, di informare tutti gli organi giurisdizionali competenti.

A quel punto la questione diventa pubblica, di conseguenza il clima e il ritmo di gestione cambiano:

- Il 30.01.2012 l'On. Luca Rodolfo Paolini comunica di aver depositato un esposto alla Procura della Repubblica sulla questione R&O;
- Il 02.02.2012 l'assessore Severi scrive al Presidente di Aset S.p.a. Mattioli, che gli risponde il 06.02.2012 dicendo che provvederà al rinnovo della procedura di gara andata deserta (nota ASET spa 1610/2012, 06.02.2012);
- Il 04.02.2012 si svolge una Commissione di Garanzia e Controllo sul tema, nella quale viene ascoltato il Presidente del Comitato di Controllo del Comune di Fano, dr. De Leo;
- Il CDA di ASET, con delibera n. 16 del 16.02.2012, convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci di ASET S.p.a., con all'ordine del giorno: *"Determinazioni inerenti il procedimento ad evidenza pubblica per la cessione delle quote società Rincicotti & Orciani S.r.l."*, delibera con la quale si autorizzava il rinnovo della suddetta gara mediante procedura aperta e fissando il prezzo a base d'asta pari € 160.000, demandando inoltre, al Presidente Aset di concerto con gli uffici amministrativi competenti, la redazione e la pubblicazione del nuovo avviso e allegati;
- Inoltre nella stessa data viene dato incarico all'Avv. Pratelli di rendere il proprio parere professionale in merito alla sussistenza o meno di responsabilità amministrative in capo agli organi gestori ed a quelli di controllo della Aset spa con riferimento agli atti e ai fatti che hanno portato al stessa Aset spa ad acquisire l'intera partecipazione al capitale sociale della Rincicotti & Orciani S.r.l. unipersonale.

Il **parere dell'Avv. Pratelli**, datato 24.02.2012, appare quasi come una "contromossa" da parte di Aset S.p.a. nei confronti del Comitato di Controllo del Comune di Fano. Infatti da una parte **esclude l'esistenza di profili di responsabilità civile nei confronti degli amministratori di Aset S.p.a.**, sulla base di una valutazione

relativa alla buona fede con la quale essi avrebbero agito nell'acquisto delle quote, dall'altra **evidenza per la prima volta possibili profili di "responsabilità erariale" nei confronti di amministratori pubblici e funzionari del Comune di Fano.**

Relativamente alla **responsabilità erariale**, il parere dell'avvocato Pratelli è che gli amministratori di una società "in mano pubblica" (quale Aset Spa) sono sottoposti alla giurisdizione del magistrato contabile solo in ipotesi di danno diretto al socio pubblico, e non laddove in danno si consegue in via indiretta e derivata, come in questo caso, per effetto della perdita di valore della partecipazione. Pertanto, **l'eventuale "danno erariale" sarebbe ascrivibile solo agli amministratori e funzionari del socio pubblico di Aset (Comune di Fano), nell'ipotesi di omissione o ritardo nel corretto esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori della partecipata in carica all'epoca dell'acquisto delle quote**, come precisato dalle Sezioni unite della Corte dei Conti. Il parere inoltre recita: *"il socio pubblico (cioè il Comune) avrebbe potuto in qualsiasi momento governare a proprio insindacabile giudizio l'esercizio di tutte le azioni sociali di responsabilità normativamente disciplinate dagli artt. 2392 e ss. C.C., e pertanto saranno semmai gli amministratori dello stesso socio pubblico, e non già quelli attuali dell'Aset, a doversi interrogare circa l'opportunità e la giuridica fattibilità di un'azione di responsabilità nei confronti di quei funzionari a cui era affidato il governo della partecipazione nell'Aset. Rispetto a tale iniziativa preme però sottolineare che potrebbero sussistere **problemi di prescrizione** atteso che il diritto al risarcimento del danno ex art. 2. L. 14.01.1994 n. 20 si prescrive in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto doloso o, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta."*

Relativamente **all'azione sociale di responsabilità** ex art. 2393 C.C., dopo aver rilevato che l'azione di responsabilità risultava alla data di febbraio 2012 prescritta per tutti gli amministratori e sindaci revisori dell'epoca, ad eccezione dell'allora Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gianluca Vitali, il parere dice che: *"la valutazione in merito alla diligenza degli amministratori non può investire tout court le scelte di gestione, ma soltanto il modo in cui esse vengono compiute. Pertanto l'opportunità delle predette scelte non è sindacabile a meno che esse non concretino una macroscopica violazione della buona fede. Ebbene, scrutinando la fattispecie oggetto di esame alla luce dei principi su richiamati, è possibile rilevare che la scelta gestionale compiuta dagli allora amministratori, da un lato, rientrava appieno nell'ambito di quello che appare il core business dell' Aset, mentre, dall'altro, coinvolgeva un soggetto sulla cui affidabilità l'Aset aveva avuto modo di farsi un ampio convincimento in considerazione del pregresso e rilevante rapporto fornitore/cliente."*

Per quanto attiene all'eventuale **difetto di vigilanza** per la mancata promozione dell'**azione sociale di responsabilità** da parte degli amministratori e dei sindaci revisori di ASET in carica nel periodo 2006-2008 (quando dai bilanci è emersa la perdita di valore della partecipazione) nei confronti di quelli che hanno ideato e approvato l'operazione, il parere rileva nuovamente che: *"In tale ottica, però, occorre considerare quanto indicato in relazione al merito di un'eventuale azione di responsabilità. Gli amministratori e i sindaci, **a fronte dell'inerzia del socio pubblico di maggioranza**, avrebbero dovuto sostituirsi a quest'ultimo andando a contestare nel merito condotte discrezionali che, sotto il profilo formale, appaiono caratterizzati da innegabili elementi di diligenza, per tutti l'assistenza di professionisti qualificati sia in fase valutativa che in fase contrattuale."*

(Fonte: Parere Pratelli acquisito con atti ASET Spa 2314/2012 del 28.02.2012)

Sulla base del parere dell'avv. Pratelli vengono redatte anche le due relazioni che erano state richieste dal Comitato di Controllo il 26.01.2012 e che vengono inviate da ASET il **28.02.2012**.

Il **28.02.2012** si svolge anche una riunione del CDA di ASET (delibera n. 21 del 28/02/2012), alla presenza dell'Avv. Pratelli, nella quale :

- emerge l'esistenza di una convenzione tra ASET e Pulifox Srl, partecipata dal sig. Umberto Rincicotti, convenzione di cui gli amministratori e i sindaci - ad eccezione del Presidente - sembra non sapessero niente;
- viene "udito" il riferimento del professionista Avv. Michele Pratelli, il quale ha esposto la propria tesi in merito alle vicende inerenti la controllata Rincicotti & Orciani nel parere acquisito agli atti aziendali con prot. 2314/12 del 28.02.2012;
- il CDA delibera di affidare l'incarico per la redazione di un piano industriale di risanamento dei conti della R&O in ipotesi di mantenimento della partecipazione da parte di Aset S.p.a., al Rag. Ivano Antonioli di Pesaro che dovrà concertare con il dott. Pallotti Roberto l'assunzione delle informazioni e sviluppo delle proiezioni dei dati di bilancio;
- il CDA delibera di sottoporre pertanto all'assemblea dei soci la decisione sul mantenimento della partecipazione e adozione del piano industriale oppure pubblicare il bando per la riapertura dei termini per la cessione delle quote societarie della Rincicotti & Orciani Srl.

RISPOSTE DEL CDA E COLLEGIO SINDACALE DI ASET ALLE RICHIESTE DEL COMITATO DI CONTROLLO DEL 26.01.2012

Il Presidente di Aset S.p.a. Mattioli, in risposta alla raccomandata del Comitato di Controllo del 26.01.2012 che chiedeva una *"relazione sulle cause che hanno determinato la valutazione economica della R&O in sede di acquisizione nonché le cause che hanno determinato il perdurare di una situazione di disequilibrio economico-finanziario della Società R&O comprensiva di ogni valutazione dei successivi (all'acquisizione) comportamenti gestionali"*, inviava una breve nota di due pagine dove riprende alcuni temi del parere dell'avv. Pratelli, accennando in particolare alla asserita mancanza di presupposti per l'azione erariale, ed evidenziando che per ogni eventuale azione, sia erariale che di responsabilità degli amministratori ai sensi del Codice Civile, è legittimato il socio di maggioranza (Comune di Fano) che può ben valutare l'opportunità di promuoverle *"atteso il possesso di specifiche competenze ed una conoscenza analitica dei fatti"*. (nota prot. 2326 del 28.02.2012 di ASET S.p.A).

Il Collegio Sindacale di Aset S.p.a. in risposta alla raccomandata del Comitato di Controllo del 26.01.2012 che chiedeva una *"relazione circostanziata sulle criticità già evidenziate dal verbale n.7 del 8/3/2011 del Comitato di Controllo su tutta l'operazione societaria, partendo dalla valutazione iniziale della società stessa e conseguente acquisizione"*, inviava la Comitato di Controllo una missiva dove, dopo alcune premesse di carattere generale e richiami sul "tono" della comunicazione, si afferma che *"i fatti qualora accertati, dovrebbero piuttosto, quale onere del Comitato, dare origine a circostanziata denuncia al Procuratore Regionale presso le Sezioni della Corte dei Conti indicando la natura del vizio non in termini astratti, piuttosto circostanze fattuali aventi sufficiente attendibilità. Nulla di tutto questo finora è emerso, nella nostra attività di controllo, che potesse far supporre, responsabilità erariale e neppure oggettiva (seppure presuntiva), di cui all'art. 2409 c.c. in capo agli amministratori attuali."* (nota PG. 13168 del 28.02.2012 del Collegio Sindacale di ASET S.p.A)

Il Comitato di controllo si riunisce nuovamente il 09.03.2012 (verbale n. 1 del 09.03.2012, trasmesso con P.G. 16871 del 14.03.2012).

In tale riunione il Comitato:

- prende atto che *"sono giunte da parte di Aset SpA le relazioni del Presidente del CdA Dott. Giovanni Mattioli e del Collegio Sindacale"* e che *"le stesse non sono assolutamente pertinenti rispetto alle problematiche emerse come da Verbali del Comitato (...)* Si riscontra, a parere di questo Comitato, una

insufficiente azione di vigilanza e di controllo da parte del Collegio Sindacale di Aset SpA, nonché una ingiustificata omissione nell'evadere una richiesta di una precisa e circostanziata relazione"

- dispone "di inviare tutto il fascicolo inerente la vicenda e i relativi verbali alla Procura Regionale della Corte dei Conti" e di dare "comunicazione del presente verbale alla Procura della Repubblica di Pesaro posto che essa ha già provveduto ad acquisizioni documentali presso il Comune di Fano".

Il fascicolo viene effettivamente inviato alle Procure in data 14.03.2012, come riportato nella nota P.G. 16871/2012.

Il **Collegio Sindacale di Aset S.p.a.** replica al Comitato di Controllo con lettera del 26.03.2012, nella quale, dopo aver espresso "sconcerto e disappunto" e definito il verbale n. 1/2012 del comitato di Controllo "una congerie di argomentazioni totalmente destituite di fondamento, profondamente offensive della dignità professionale dei componenti del Collegio dei Revisori ed evidentemente diffamatorie", rileva che il socio di maggioranza (Comune di Fano) "... titolare ex lege dell'azione di responsabilità, era in possesso di tutti gli elementi di fatto idonei a valutare ed eventualmente avviare l'azione in parola nei confronti dei responsabili" e che "L'operazione di acquisizione, atteso l'evidente carattere di straordinarietà, non poteva certamente essere decisa e condotta in autonomia dal CdA di Aset S.p.a. e pertanto è assolutamente plausibile ritenere che tale operazione, sin dalla sua genesi, sia stata valutata e condivisa dal Comune di Fano mediante gli uffici competenti e responsabili". In merito al ruolo del Comitato di Controllo, il Collegio Sindacale di Aset si chiede: "Per quale motivo un organo che, per ruolo e funzioni, ha la possibilità di verificare appieno la vicenda in tutte le sue intime sfaccettature continua a commissionare ad altri, non dotati degli stessi poteri, tale disamina? La risposta alla domanda retorica è talmente ovvia che conviene lasciarla al lettore Non vorremmo che dietro a tutto il bailamme, anche mediatico, creato intorno alla vicenda, vi fosse la volontà di taluno di occultare le proprie responsabilità". Il Collegio Sindacale inoltre rileva che "il socio di maggioranza e le articolazioni organiche di quest'ultimo preposte al controllo delle partecipate avevano, ove si fossero intraviste responsabilità, il dovere di promuovere tempestivamente le azioni relative nei termini previsti dalla legge. **In questo senso la Suprema Corte a sezioni unite (cfr. sentenza 26806 del 19.12.2009 e sentenza 519 del 15.01.2010) ha ritenuto passibili di danno erariale gli amministratori del socio pubblico che, ingiustificatamente, abbiano ritardato e/o compromesso l'azione ex art. 2393 C.C. nei confronti dei responsabili.** Se pertanto nella vicenda R&O sono ravvisabili responsabilità di taluno, il socio di maggioranza dovrà svolgere un corretto esame di coscienza spiegando ai terzi i motivi per cui, pur in possesso di tutti gli atti fin dall'origine dell'operazione, le responsabilità relative non siano state stigmatizzate nei tempi e nei modi opportuni".

2.4. L'assemblea dei soci del 30.03.2012 ed il rimpallo tra il socio Comune di Fano e l'organo amministrativo di Aset S.p.a. sull'iniziativa delle azioni legali

A seguito delle segnalazioni del Comitato di Controllo e di altri soggetti alla magistratura ordinaria e contabile, il socio di maggioranza (Comune di Fano) ed il CdA di Aset S.p.a. finalmente valutano l'opportunità di intraprendere azioni legali relativamente alla vicenda dell'acquisto della R&O, ma non si accordano su chi debba prendere tale iniziativa.

Il 30.03.2012 si svolge un'assemblea dei soci di Aset S.p.a., alla quale partecipa anche il Presidente del Comitato di Controllo del Comune di Fano, Dott. Giuseppe De Leo.

Il quarto punto dell'ordine del giorno di quell'assemblea recita: "**Eventuale proposizione dell'azione di responsabilità per l'acquisto della Rincicotti & Orciani S.r.l.**" senza peraltro indicare i destinatari di questa ipotesi di azione legale.

Il verbale, trascritto letteralmente dal notaio De Martino è **molto significativo**, in quanto permette di rilevare il clima di diffidenza reciproca e di preoccupazione in cui ci si trovava, oltre a confusione e scarsa consapevolezza negli intervenuti dei reciproci ruoli. Lo stesso presidente Mattioli ad un certo punto parla di “rimpallo”, perché non riescono ad accordarsi su chi debba essere a proporre una eventuale azione di responsabilità, se i soci di loro iniziativa o il CdA.

Il Presidente Mattioli, sulla base di una sua personale interpretazione del parere legale dell'avv. Pratelli, sostiene che devono essere i soci a prendere l'iniziativa, ma per il Comune di Fano il Sindaco Aguzzi e il Dott. De Leo insistono sull'opportunità del contrario. In assenza di una chiara proposta del CdA in tal senso, il Sindaco Aguzzi si riserva di fare lui personalmente *“delle azioni risarcitorie o di responsabilità”*, mentre il Dott. De Leo afferma che: *“se ci deve essere un'azione di responsabilità, e il CdA non la vuol fare per le sue ragioni, è del tutto evidente che il socio di maggioranza dica di voler procedere personalmente ad un'azione di maggioranza che potrà essere rivolta sia agli amministratori che hanno acquistato sia coloro che non hanno amministrato e gestito bene la società”*

Il Presidente di Aset S.p.a. Mattioli ribatte lanciando un messaggio al Comune: *“ c'è un esposto della procura della Repubblica e qualcuno ne dovrà rispondere, forse ne risponderò io in prima persona visto che ho amministrato Aset in questi sette anni e penso di averla amministrata bene perché ho subito capito di svalutarla perché se in tre anni da 1.119.000 Euro con cui era stata acquistata l'ho riportata a 0 vuol dire che volevo far capire qualcosa a quelli che mi stavano intorno. **Si può anche non saper leggere un bilancio, però quando su una riga alla voce partecipazioni nel 2006 c'è valore 1.119.000 e nel 2007 c'è valore 0 (zero) un campanello d'allarme di deve sentire, non si può non accorgersene. Nella nota integrativa del bilancio abbiamo dedicato sempre una pagina alla partecipazione della Rincicotti & Orciani e i bilanci sono stati sempre regolarmente approvati”**.*

L'assemblea si interrompe bruscamente quando, durante un acceso botta e risposta tra il Dott. De Leo e un membro del Collegio Sindacale, il Sindaco Aguzzi annuncia che lui se ne va, **sciogliendosi quindi la riunione senza nessuna decisione in merito all'argomento all'ordine del giorno.**

2.5. L'allontanamento del Sig. Rincicotti Umberto dall'amministrazione della R&O e la virata dell'addebito delle responsabilità dai responsabili dell'acquisto delle quote sociali al Sig. Rincicotti.

Fino a questo momento, si sta parlando di azioni di responsabilità per l'acquisto delle quote sociali della Rincicotti & Orciani S.r.l., azioni che quindi dovrebbero essere fatte nei confronti di chi fosse ritenuto responsabile dell'acquisto. Dal verbale del 30.03.2012 non si rilevano chiaramente i soggetti contro i quali sarebbe rivolta questa ipotesi di azione legale. Sicuramente non contro gli ex proprietari della R&O, ma piuttosto contro chi ha eseguito l'acquisto (amministratori di ASET S.p.A., Rovinelli) o chi lo ha autorizzato (Comune di Fano, Minardi).

Successivamente l'attenzione dei protagonisti si sposterà nei confronti del Sig. Umberto Rincicotti, ex socio, che ha collaborato con la società in un primo tempo attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e poi anche come amministratore.

Le motivazioni di questa virata non sono chiare, considerando anche che fino al 30.03.2012 il Sindaco Aguzzi e il dott. De Leo avevano ventilato l'ipotesi di azioni di iniziativa da parte del Comune, se non ci fossero state da parte di ASET. Infatti nel verbale di quell'assemblea si legge: *“Il sindaco del Comune di Fano Stefano Aguzzi: se non c'è una proposta vostra che siete la proprietà dell'azienda Rincicotti ne devo prendere solo atto di questa “non proposta” del consiglio di amministrazione di Aset e quindi, ribadisco*

come prima, mi riserverò come Sindaco di fare delle azioni risarcitorie o di responsabilità. Dott. De Leo: Io sono dell'avviso che l'azione di responsabilità deve essere fatta dal CdA, il CdA non è di questo avviso, ha portato questo punto in assemblea, l'assemblea ne prende atto. A questo punto il Sindaco si riserva di valutare ogni azione risarcitoria rispetto ai fatti che sono accaduti."

In questo momento, tra l'altro, Umberto Rincicotti è ancora amministratore delegato della R&O, assieme a Roberto Pallotti.

Dai documenti in nostro possesso non si ravvisano nuove azioni significative sulla vicenda, fino all'allontanamento di Umberto Rincicotti il 21.06.2012, quando viene nominata amministratore unico Fiammetta Rinaldi, in sostituzione di Umberto Rincicotti (consigliere della R&O dal 26.08.2005 e amministratore delegato dal 08.04.2010).

Il CDA di ASET S.p.a. nella riunione n. 87 del 20.07.2012 prende ufficialmente le distanze dall'ex amministrazione della Rincicotti e Orciani Srl, deliberando:

- la variazione della sede sociale in Via Enrico Mattei 17;
- la disdetta con decorrenza 30.06.2012 del contratto di affitto dei locali di via Tombaccia 45/F con i Sigg. Rincicotti, Orciani e Cinti, chiedendo la rinuncia degli stessi all'incasso dei canoni relativi ai mesi di preavviso in forza della situazione deficitaria della società Rincicotti & Orciani S.r.l.;
- la ratifica dell'interruzione della collaborazione con il Sig. Umberto Rincicotti ed il relativo azzeramento del compenso di amministratore alla data del 30.06.2012;
- di autorizzare l'amministratore unico, stante la cessazione imminente del rapporto di lavoro della Sig.ra Rincicotti Giulia, a postergare la risoluzione del rapporto per licenziamento con la Sig.ra Orciani Carla, per il tempo che riterrà più opportuno;
- di autorizzare l'amministratore unico al trasferimento, nel più breve tempo possibile, delle licenze ed autorizzazioni amministrative oggi in capo alla Sig.ra Rincicotti Giulia a persona di fiducia della società, al fine di garantire la continuità aziendale.

Dopo l'allontanamento di Rincicotti, la nuova amministratrice Fiammetta Rinaldi il **20.07.2012** commissiona **uno studio ai professionisti Occhialini-Lucchino (consegnato l'11.10.2012)** con lo scopo di *"ricercare le cause principali del dissesto patrimoniale-economico della società cercando di analizzare, a grandi linee, quelle che sono state le "storture" e i punti di debolezza della società"* in particolare nel periodo 2008-2012 e con accenni anche al 2004-2008.

A fronte delle perdite di bilancio, tra il 2004 e il 2011, di Euro 309.543, la relazione indica tre fattori principali:

- il mantenimento delle condizioni contrattuali relative a personale e canoni di locazione stabilite al momento dell'acquisto;
- il continuo avvicinarsi di amministratori e la sostanziale mancanza di controllo da parte della proprietà (ASET SpA);
- l'aver, di fatto, lasciato l'amministrazione in mano ad Umberto Rincicotti, amministratore anche di una società concorrente (Pulifox s.r.l.), e quindi, a parere dei professionisti, in evidente conflitto di interessi, di cui ASET doveva essere cosciente.

In particolare, la relazione riporta che: *"dalla cessione delle quote sociali l'amministrazione della Rincicotti & Orciani è stata affidata a molteplici soggetti per periodi più o meno brevi. Ciò ha comportato probabilmente uno sfilacciamento nella continuità operativa aziendale con inevitabile dispersione di risorse*

e mancanza di obiettivi pianificati e mai conseguiti. Risulta evidente che la proprietà ASET S.p.A., nelle prerogative a lei riservate di socio unico, non abbia esercitato un controllo proficuo sull'andamento aziendale della società R&O trascurando in maniera incisiva i suoi diritti di controllante. Tanto più in una situazione in cui la figura del sig. Rincicotti Umberto, che nella società controllata ha rivestito fino al mese di giugno 2012 un posto di assoluto rilievo, male si conciliava con l'assunzione da parte di quest'ultimo di poteri amministrativi e quindi di indirizzo all'interno di società concorrente (Pulifox s.r.l.). (...) Ed era evidente, alla luce anche e soprattutto della scrittura privata firmata dalle parti l'anno successivo, e non poteva che essere sotto gli occhi di tutti, il conflitto di interesse del sig. Rincicotti Umberto sul quale la proprietà della controllata R&O nulla ha mai rilevato e nulla ha mai eccepito."

La scrittura privata richiamata è stata sottoscritta in data 01.04.2009 tra R&O e Pulifox s.r.l. *"che garantiva a quest'ultima innegabili prerogative. (...) si era concordata una "collaborazione reciproca" che doveva consistere nell'utilizzo reciproco degli automezzi di proprietà della società (ma...) non sembra vi sia stato questo interscambio di utilità. (...) chi in sostanza ha tratto vantaggio da tale situazione in misura conveniente sembra essere la società Pulifox s.r.l."*

Viene richiamata una **ulteriore scrittura privata** tra R&O e Ecogest S.a.s. , da rinnovarsi ad ogni biennio con successivi accordi, relativamente a fornitura di consulenza dietro corresponsione di un quantum fisso e variabile, prestazione fatturata sino al 11 novembre 2008 (dall'esercizio 2004), quando già da luglio 2007 la società Pulifox S.r.l. forniva prestazioni di consulenza alla R&O. I due professionisti incaricati pertanto rilevano che tra luglio 2007 e novembre 2008 c'è stata persino *"una sovrapposizione di consulenze fornite da due società entrambe riconducibili, dal punto di vista sostanziale, al sig. Rincicotti Umberto"*.

Si riscontra inoltre che entrambe le scritture private sono state firmate per R&O dal Presidente Mattioli, pertanto Aset S.p.a. era perfettamente al corrente della situazione.

In generale la relazione rileva in più punti *"seri dubbi sull'intenzione del management aziendale di sviluppare l'attività di Rincicotti&Orciani s.r.l."*, in particolare relativamente a:

- la scelta di ricorrere a mezzi della società concorrente Pulifox S.r.l. invece di investire nell'acquisto di mezzi propri;
- la scarsa attenzione a cercare di recuperare i crediti nel più breve tempo possibile.

La conclusione della relazione è lapidaria (da pag. 29): *"Dire ora che la società è stata mal gestita sarebbe oltremisura facile e nessuno può dire o affermare l'esatto contrario. Anche l'avvicinarsi del management aziendale con una certa frequenza ha probabilmente contribuito a ciò. Ma di fondo rimane il fatto, a nostro giudizio, dell'inequivocabile conflitto di interessi che in maniera più o meno consapevole è stato sopportato e forse sottovalutato dalla proprietà. (... omissis). Quindi, viene da pensare che le "problematiche" vengono da lontano, probabilmente già dalle vicende del 2003, dall'accettazione da parte della proprietà di quelle clausole contrattuali che avevano previsto obblighi "pesanti" in capo all'azienda esaminata (mantenimento dei dipendenti con contratti di rilievo), dalla concorrenza messa in atto dal 2006 dalla società Pulifox s.r.l., ovvero alla accettazione dei contratti successivi (2009) che dovevano essere bilaterali nel vero senso della parola (cioè un dare e un avere) e che invece, a nostro giudizio, si sono rilevati unilaterali e estremamente pesanti e penalizzanti per l'azienda sia dal punto di vista economico che finanziario di favore verso la controparte. Probabilmente ciò che doveva fare e che poteva fare la R&O (dotarsi di attrezzature idonee, investire – si veda più sopra) è stato fatto da un'altra società che aveva le stesse mire e obiettivi ma che aveva un management più pronto e interessato soprattutto alle sue sorti e non a quelle della R&O srl. D'altra parte ciò è innegabile visti quanti denari sono stati corrisposti dalla R&O srl alla società sua concorrente Pulifox s.r.l. gestita di fatto (62.5% del capitale e amministratore delegato) dal sig. Rincicotti Umberto che sostanzialmente gestiva entrambe in palese conflitto di interessi con, questi ultimi purtroppo, sbilanciati verso Pulifox. (..... omissis). In ogni caso il problema di fondo della società*

è la sua capacità di stare sul mercato. La concorrenza, e sappiamo tutti da dove arriva, questa attualmente è assolutamente sbilanciata verso colui o coloro che il mercato lo conoscono più di ogni altro. Ecco Aset SpA a nostro giudizio, deve essere in grado di intervenire con efficacia sotto questo profilo tutelando gli interessi della sua controllata.

Alla relazione dei professionisti Occhialini-Lucchino è seguita una **risposta del presidente ASET Mattioli datata 08.11.2012**, che ha controbattuto la relazione sostenendo che l'analisi non è stata abbastanza approfondita e volutamente orientata a *“far pesare il costo di una gestione nel tempo di risultati negativi solo a chi ha amministrato gli ultimi esercizi”*. Da rilevare la motivazione che il Presidente Mattioli dà dell'utilizzo di mezzi Pulifox, e cioè l'aver ritenuto *“sin dal 2010 la mancanza di futuro per la partecipata di ASET e pertanto l'intenzione era quella di evitare investimenti a lungo ritorno, visti gli ingenti costi sostenuti sin dall'inizio da Aset con l'apertura di un mutuo”*.

Nel frattempo, sulla base della relazione di Occhialini-Lucchino, l'amministratrice della R&O Dott.ssa Rinaldi aveva richiesto un **parere pro-veritate all'avvocato Marco Cassiani**, che il legale ha redatto e consegnato il 15.10.2012, basandosi esclusivamente sulla relazione dei due professionisti.

Nel suo parere l'Avv.to Cassiani:

- ripercorre la relazione dei professionisti condividendone la lettura circa condizioni in ASET che hanno agevolato la libertà amministrativa di Rincicotti Umberto, ma decretando che *“malgrado tutto ciò – e cioè l'assenza di clausole particolarmente rigorose in tema di concorrenza ed un controllo poco approfondito – nulla giustifica certe posizioni e certe iniziative assunte dal Sig. Rincicotti”*;
- ipotizza tutta una serie di possibilità circa azioni di responsabilità contro precedenti amministratori, ma poi determina *“assai più agevolmente praticabile l'azione di responsabilità per concorrenza sleale: la quale consentirebbe, tra l'altro, anche di contestare e richiedere l'annullamento delle pattuizioni sottoscritte dall'amministratore in conflitto di interessi”*;
- segnala tre profili critici da valutare:
 - o difficoltà di determinare l'entità del danno patito;
 - o l'obiettiva utilità, per il socio, di promuovere un siffatto giudizio;
 - o l'obiettiva difficoltà di operare una prognosi di fattibilità della fase che attiene al recupero coattivo di somme che fossero eventualmente liquidate a seguito dell'azione di responsabilità;
- propone di *“procedere alla richiesta giudiziale di risoluzione del contratto stipulato con Pulifox s.r.l. (anche per ciò che concerne il pregresso) da motivarsi sul rilievo del conflitto di interessi in essere.”*

Nello stesso giorno **il CDA di ASET (verbale n. 111 del 15.10.2012)** in una *“seduta monotematica sulla R&O e presentazione della situazione contabile al 30.09.2012”*, dopo aver *“udito l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale, dott. Renier, il quale richiamandosi a quanto esposto nell'intervento dell'Avv. Cassiani, invita la proprietà ASET S.p.A., ad intraprendere una azione civile risarcitoria a tutela del patrimonio di Aset nei confronti dell'ex amministratore Rincicotti Umberto e di valutare contestualmente da parte del legale incaricato se all'amministratore siano imputabili condotte penalmente rilevanti tali da giustificare l'avvio dell'azione penale ex art.2364 c.c (... omissis) delibera:*

- *(... omissis)*
- *“di recepire l'invito rivolto dal Presidente del Comitato di Controllo e dal Presidente del Collegio Sindacale, di intraprendere da parte della proprietà ASET S.p.A. il procedimento inerente l'azione di*

responsabilità nei confronti dell'ex Amministratore della Rincicotti & Orciani Srl e di quanti altri dovessero essere ritenuti responsabili”;

- *“di dare mandato, altresì, al Presidente di ASET S.p.A. nella persona del dott. Giovanni Mattioli, di procedere senza indugio e salva ratifica dell’Organo competente a conferire al Prof. Avv. Marco Cassiani, idoneo incarico professionale affinché intraprenda al più presto azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore della Rincicotti & Orciani Srl. Sig. Umberto Rincicotti e di quanti altri dovessero essere ritenuti responsabili.”*

La scrivente non può non rilevare la discordanza tra il senso dell’invito rivolto dal Presidente del Comitato di Controllo del Comune, nel verbale n. 7 del 08/03/2011, e quanto infine deliberato dal CdA di Aset s.p.a. dopo 19 mesi, senza peraltro un fattivo intervento da parte del Sindaco del Comune di Fano, soggetto destinatario del suddetto invito.

Il Comitato di Controllo del Comune di Fano nella seduta del 15.11.2012 prende atto degli ultimi documenti acquisiti, ovvero:

- relazione dei Dottori Commercialisti Occhialini / Lucchino su criticità di Gestione R&O;
- parere dell’ avv. Marco Cassiani su azione di responsabilità sugli amministratori;
- delibera 111 del CDA di Aset 15/10/12 che approva conferimento incarico a Cassiani perché intraprenda Azione di Resp. Nei confronti dell’ex amministratore della R&O e di quanti dovessero essere ritenuti responsabili;

e li inoltra alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti (sez. Controllo e sez. Procura).

2.6. Fonti e Documenti

17.05.2007 Scrittura privata tra R&O e Ecogest Sas per “consulenza”

01.04.2009 Scrittura privata tra R&O e Pulifox srl per “collaborazione reciproca”

02.12.2010 ASET SpA ipotizza la cessione della R&O (nota P.G. 81392)

09.12.2010 Comune: Comitato di Controllo, Verbale n.3

13.01.2011 Comune: Comitato di Controllo, Verbale n.4

10.02.2011 Comune: Comitato di Controllo, Verbale n.5

18.02.2011 Comune: Comitato di Controllo, Verbale n.6

08.03.2011 Comune: Comitato di Controllo, Verbale n.7

25.03.2011 Giunta Comunale - Presa d’atto verbale 7 del 8.03.2011 del Comitato di Controllo

31.03.2011 Comune di Fano – Richiesta Assemblea dei Soci di ASET (prot. 21448/2011)

28.04.2011 Assemblea ordinaria dei Soci ASET - Recepimento verbale Comitato di Controllo

13.06.2011 CDA ASET Delibera n. 68. Provvedimenti inerenti la cessione con avviso pubblico

19.10.2011 Assemblea Soci ASET Delibera Cessione delle quote R&O

20.12.2011 CDA ASET Delibera n. 142 “Recepimento del Bando e del valore di perizia ai fini della pubblicazione del bando pubblico per la cessione delle quote della società partecipata R.& O. Srl”

26.01.2012 CdC lettera protocollata (P.G. 5959) ad ASET con richiesta relazioni

30.01.2012 Paolini deposita esposto su R&O

04.02.2012 Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano, Verbale 26-2012

06.02.2012 Nota di ASET circa rinnovo Bando per la cessione quote sociali di R&O (prot 1610-2012)

16.02.2012 ASET CDA Delibera n.016 - “Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di ASET S.p.A. – Determinazioni inerenti il procedimento ad evidenza pubblica per la cessione delle quote società Rincicotti & Orciani Srl” + incarico ad avv. Pratelli

24.02.2012 Parere avv. Pratelli (atti ASET SpA 2314/2012 del 28.02.2012)

28.02.2012 Relazioni da ASET al Comitato di Controllo (prot. 2326 del 28.02.2012 di ASET S.p.A e nota PG. 13168 del 28.02.2012 del Collegio Sindacale di ASET S.p.A)

28.02.2012 ASET CDA, delibera n. 21 - Valutazione dei profili di responsabilita’ sulla questione della società R&O srl alla luce della presa di posizione del comitato di controllo, dei recenti risvolti giudiziari della vicenda e delle notizie apparse sulla stampa locale- determinazioni inerenti econseguenti.

07.03.2012 Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano, Verbale 28-2012

07.03.2012 memoria Rovinelli allegata a Verbale 28 del 07.03.2012 della Commissione di Garanzia e Controllo del Comune di Fano

09.03.2012 Comune, Comitato di Controllo, Verbale n.1

14.03.2012 Invio alla Procura del fascicoli da parte del Comitato di Controllo (pr 16852)

20.03.2012 Comunicato Stampa On. Luca Rodolfo Paolini riportato da viverefano

30.03.2012 Verbale Assemblea ASET (redatto da notaio De Martino)

15.05.2012 Interpellanza Assemblea Regionale di Enzo Marangoni

20.07.2012 ASET CDA, Delibera 87 (inizia attività Rinaldi)

11.10.2012 Relazioni professionisti Occhialini-Lucchino

15.10.2012 Parere pro-veritate avv. Cassiani

15.10.2012 ASET CDA: Delibera n. 111 – Mandato a Cassiani

08.11.2012 Risposta di Mattioli a Relazione Occhialini-Lucchino

15.11.2012 Comune: Comitato di Controllo, Verbale n.11 (prot. 77440 del 19.11.2012)

3. L'ARBITRATO ASET S.p.A. – Umberto Rincicotti

3.1. Premessa

L'azione legale nei confronti di Umberto Rincicotti si avvia dopo alcuni pareri, legali e commerciali, acquisiti nel 2012 (Avv.to Cassiani e Dottori Commercialisti Occhialini-Lucchino), sulla base dei quali emergono elementi che fanno supporre lo svolgimento di un'attività di concorrenza sleale da parte del Sig. Umberto Rincicotti, vero "Deus ex Machina" nella Rincicotti & Orciani S.r.l. fino al 2012 ed amministratore in conflitto di interessi con le sue attività private di impresa nel medesimo settore.

A norma dello statuto sociale, l'azione viene promossa dall'Avv.to Cassiani attraverso una procedura arbitrale.

Tutto sembra procedere in questa direzione fino a luglio 2013 inoltrato (incarico conferito da Aset s.p.a. all'Avv.to Cassiani, deposito della memoria istruttoria il 19.07.2013 e memora di replica del 30.07.2013).

Poi, dal 01.08.2013 si inizia a parlare di accordo transattivo e, all'ultimo momento prima della decisione dell'Arbitro Unico, in una riunione "informale" di alcuni amministratori di Aset S.p.a., peraltro già decaduti da oltre un mese per effetto dell'art. 6 della Legge 444 del 1994, viene presa la decisione di rinunciare al lodo arbitrale e di chiudere la controversia con un accordo transattivo, decisione cui hanno dato effettivo seguito atti a firma del Vice Presidente di Aset S.p.a. Gabbianelli (anch'egli all'epoca decaduto per effetto della medesima norma di Legge).

Nessuna delibera, né del CdA né dell'assemblea dei soci di ASET S.p.a., ha ratificato a posteriori questa decisione "informale" e l'accordo transattivo conseguente. C'è solo un verbale successivo di presa d'atto (non di ratifica) del CdA, la delibera n. 89 del 25.09.2013, a cui comunque non sembra essere seguita nessuna decisione dell'assemblea dei soci.

3.2. Avvio e prime fasi dell'azione di responsabilità di Aset S.p.a. nei confronti dell'ex amministratore della partecipata Rincicotti & Orciani S.r.l., Sig. Umberto Rincicotti.

Con delibera n. 111 del 15.10.2012 il CdA di ASET S.p.a. ha deciso di affidare un incarico all'avv. Marco Cassiani perché *"intraprenda al più presto azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore della Rincicotti & Orciani Srl. Sig. Umberto Rincicotti e di quanti altri dovessero essere ritenuti responsabili"*. Con raccomandata prot. 9344 del 30.10.2012 il Presidente Mattioli conferisce l'incarico al suddetto legale.

Le tempistiche e i documenti relativi all'arbitrato sono i seguenti:

Il 03.12.2012 l'avv. Marco Cassiani deposita l'istanza per la nomina dell'Arbitro Unico presso la Cancelleria del Presidente del Tribunale di Pesaro, con lo scopo di promuovere la decisione della controversia tra le società ASET S.p.a. e Rincicotti & Orciani S.r.l. mediante procedimento arbitrale, come previsto dallo statuto sociale della Rincicotti & Orciani s.r.l.

Il **19.12.2012** l'avv. **Marco Cassiani** comunica ad ASET (nota prot. 10715 del 19.12.2012) che il Presidente del Tribunale di Pesaro, con Provvedimento del 10.12.2012, ha provveduto a designare quale arbitro unico l'avv. Francesca Cecchini del foro di Pesaro, con studio in Fano, via Nini n. 8.

L'**08.02.2013**, si tiene la **prima udienza del Procedimento Arbitrale**, presso lo studio dell'Avv. Cecchini, nella quale le parti sono state invitate a produrre memorie e documenti per illustrare le proprie ragioni, fissando la data dell'udienza il giorno 06.05.2013, per la comparizione delle parti, assistite dai rispettivi legali, per il loro interrogatorio libero e per esperire il tentativo di conciliazione.

L'**11.02.2013** l'avvocato **Cinus**, a difesa di **Umberto Rincicotti**, deposita una **"memoria difensiva e di costituzione"** nella quale:

- **Sottolinea che ASET SpA non poteva non sapere cosa stesse succedendo, non se ne è mai lamentata ed anzi ha continuato ad assegnare incarichi al Sig. Rincicotti e alle ditte a lui collegate.** In particolare, *"tutto l'operato di Rincicotti Umberto, nel ruolo di amministratore prima e consigliere poi, non è mai stato oggetto di contestazione da parte del Consiglio di Amministrazione, né alcun addebito in tal senso gli venne mai mosso. Diversamente è stato sempre il Sig. Rincicotti a rassegnare le proprie dimissioni non essendoci mai stata alcuna delibera del CDA che disponesse la sua revoca per aver attuato una concorrenza sleale. Anzi le ripetute nomine a consigliere delegato da parte di ASET SpA, implicitamente, hanno ratificato, qualora ce ne fosse stato bisogno, l'intero operato di Rincicotti. La nuova proprietà della R&O è sempre stata a conoscenza della compagine sociale della Pulifox e della Ecogest, ciò nonostante, o forse proprio per questo, venivano sottoscritti i contratti di collaborazione"*
- Contesta la *"richiesta formulata in questa sede per ottenere la risoluzione del contratto di collaborazione tra la Rincicotti & Orciani srl e la Pulifox srl non essendo legittimato il Sig. Rincicotti ad agire per conto della stessa. Inoltre non può essere estesa la clausola compromissoria che ha dato inizio alla presente procedura arbitrale per decidere in merito ad una eventuale risoluzione contrattuale"*
- Invita l'Arbitro Unico a: *"in via principale respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate e illegittime in fatto e in diritto, ... nel merito condannare la società Aset S.p.A. al risarcimento del danno che si quantifica in € 400.000 o in quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, a favore del signor Rincicotti Umberto"* per il danno morale alla sua immagine e professionalità a seguito dell'incessante riflesso mediatico sulla questione.

In data **01.03.2013** l'avv. **Cassiani** deposita presso l'arbitro unico il **"Libello Introduttivo"** che riporta sostanzialmente le motivazioni di fatto e diritto dell'azione legale, oltre al parere sulla natura dell'arbitrato. In particolare:

- si esprime sulla natura dell'arbitrato, postulando un arbitrato "irrituale";
- espone la sintesi del "fatto storico" alle origini dell'arbitrato;
- presenta 4 quesiti;
- deposita 23 documenti a supporto delle motivazioni dell'azione legale.

Il **31.05.2013** il CdA di ASET, con delibera n. 52, decidei termini di una prima proposta transattiva. In particolare la delibera recita:

- *"udito il Presidente Mattioli, il quale illustra ai Consiglieri gli sviluppi dell'Arbitrato promosso da Aset s.p.a. nei confronti del Sig. Rincicotti Umberto segnalando, in particolare, come l'Arbitro Unico abbia sollecitato le parti ad addivenire ad una transazione;*

- riferiti ai consiglieri da parte del Presidente i contenuti del parere espresso dal Prof. Avv. Marco Cassiani, che tutela ASET nell'arbitrato stesso, segnalando quali siano, secondo il legale, le chances dell'iniziativa e quale il "rischio causa" al fine di valutare, insieme al Consiglio, la procedibilità di una soluzione transattiva della vertenza;

DELIBERA

di proporre al Sig. Umberto Rincicotti una transazione, a saldo, stralcio e totale tacitazione di ogni reciproca pretesa, articolata secondo i seguenti punti:

- o rinuncia, da parte del Sig. Rincicotti Umberto, a porre in essere, anche attraverso l'operato della controllata "Pulifox", attività concorrenziale nei confronti della R&O;
- o rinuncia, da parte del Sig. Rincicotti e in nome di "Pulifox", al credito della stessa vantato nei confronti dell R&O, a titolo di rifusione forfetaria del danno per concorrenza sleale patito da quest'ultima;
- o modifica del nome della "Pulifox" con altro che non si presti ad essere confuso, ferma restando la possibilità, per la società stessa, di proseguire il tipo di attività già svolto;
- o spese legali ed arbitrali integralmente compensate tra le parti."

Il 07.06.2013 l'avv. Cassiani (con nota prot. 4528 del 10.06.2013) informa ASET S.p.a. che si è tenuta nello stesso giorno l'udienza dell'arbitrato prevista, in cui si è preso atto della **mancata conciliazione**.

Nella missiva, l'avv. Cassiani informa Aset S.p.a che:

- il Sig. Rincicotti ha deciso di rifiutare ogni ipotesi di accordo;
- l'arbitrato proseguirà con la prescritta fase istruttoria, in particolare il deposito di memorie va fatto entro il 19.07.2013 ed eventuali repliche entro il 09.08.2013;
- all'esito l'arbitro unico si riserverà di decidere sia sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova dedotti dalle parti sia sulla natura dell'arbitrato (rituale o irrituale);

Inoltre l'avv. Cassiani chiede ad ASET SPA una serie di informazioni e documenti per la redazione delle memorie necessarie, ovvero:

- nominativi di testimoni che siano in grado di chiarire con quali modalità venivano imposte dal Sig. Rincicotti le scelte operative;
- nominativi di possibili clienti della R&O che si sono rivolti –nel periodo in questione- a Pulifox, e che sono stati dunque persi quali clienti della R&O;
- nominativi di soggetti che possano attestare circostanze che comprovino episodi di concorrenza sleale (ad es. soggetti ai quali Rincicotti ha proposto fornitura Pulifox piuttosto che R&O);
- analitica documentazione contabile commentata con specifiche censure circa le operazioni in qualche modo ascrivibili al sig. Rincicotti;
- copie di libri contabili obbligatori dai quali desumere nominativi della clientela (da confrontare con le analoghe scritture della Pulifox).

Il 19.07.2013 l'avv. Cassiani deposita la "**memoria istruttoria autorizzata**" in cui espone:

- prove per interrogatorio formale e prova testimoniale per 30 capitoli e l'indicazione di 11 testimoni;

- la richiesta del consulente Tecnico d'Ufficio per consulenze sotto il profilo contabile;
- l'ordine di esibizione (ex art.210 C.P.C.) di documentazione su clientela Pulifox;
- la richiesta di informazioni (ex art.213 C.P.C.) alla Guardia di Finanza circa le modalità di smaltimento dei rifiuti conferiti all'impianto di depurazione Ponte Metauro, appartenente ad Aset, per gli anni 2011 e 2012, con particolare riferimento alla situazione relativa alla Pulifox;
- ulteriori 12 documenti (24-35) per un totale di 35 produzioni documentali.

Il 30.07.2013 l'avv. Cassiani deposita una ulteriore **"memoria di replica autorizzata"** nella quale:

- osserva che la maggior parte delle ricerche istruttorie formulate dal resistente siano, per la maggior parte, inammissibili e/o inconferenti;
- insiste per l'ammissione delle prove dedotte da parte ricorrente e per il rigetto di quelle avversarie chiedendo espressamente che nel caso venissero ammesse, venga ulteriormente ammessa prova contraria, diretta ed indiretta.

3.3. L'interruzione del procedimento arbitrale mediante l'accordo transattivo

Quindi fino al 30.07.2013 il procedimento arbitrale prosegue regolarmente, apparentemente con piena convinzione da parte di Aset S.p.a., ma in data 09.08.2013, ovvero alla scadenza del termine previsto per il deposito delle repliche delle parti, si è verificata la risoluzione del procedimento mediante rinuncia reciproca, in seguito ad un accordo transattivo sottoscritto a latere in data imprecisata tra il 7 ed il 9 agosto.

La ricostruzione di cosa sia accaduto effettivamente può essere ottenuta esclusivamente attraverso l'esame della successiva delibera del CdA di Aset S.p.a. n. 89 del 25.09.2013 (con la quale si prende atto dell'avvenuta transazione) e dei relativi documenti allegati. La delibera infatti riporta che la decisione è stata presa:

- *"tenuto contro che nell'atto introduttivo l'Avv. Cassiani quantificava il danno da risarcire in €216.452,00 e che il sig. Rincicotti Umberto controdeduceva richiedendo un danno di immagine morale e professionale di €400.000,00;*
- *considerato che quale elemento centrale della transazione era stata posta la rinuncia parziale al credito complessivo di € 62.737,00 da parte della Pulifox nei confronti della R&O, indicando quale termine ultimo per l'accordo transattivo il giorno 08 Agosto (2013), antecedente alla data del 09.08.2013 fissata per il deposito delle repliche;*
- *valutato da parte dei Consiglieri, che sarebbe stato più conveniente porre fine alla controversia e addivenire ad una transazione che preveda il dimezzamento del debito nei confronti della Pulifox e il pagamento da parte di Aset di tutte le spese derivanti dal lodo."*

Negli allegati della delibera si riscontrano i seguenti quattro documenti, che permettono di entrare più nei dettagli della questione, ovvero:

- relazione del Dirigente Amministrativo dott. Roberto Pallotti in merito a *"Giudizio Arbitrale ASET Spa/Rincicotti Umberto – relazione in ordine all'esito"*;
- verbale della convocazione presso l'arbitro unico del 09.08.2013 (protocollo 5980 del 12.08.2013);

- verbale della “seduta informale” del 07.08.2013 del **decaduto** CdA di Aset S.p.a. (protocollo 5946 del 08.08.2013);
- accordo transattivo tra Pulifox S.r.l., Rincicotti i& Orciani S.r.l. ed ASET S.p.a (**sottoscritto ma non datato**).

In particolare si rileva che la **seduta “informale” del decaduto CDA del 07.08.2013** (non convocata con le formalità previste dallo statuto sociale e tenuta in assenza del Collegio Sindacale) produce un documento firmato da alcuni decaduti consiglieri (Mattioli, Gabbianelli, Benvenuti e Di Tommaso) in cui si afferma che il CdA di ASET S.p.a. accetta la proposta di Rincicotti Umberto e della Pulifox S.r.l. e incarica il Presidente a sottoscrivere tutti gli atti necessari al fine di transare le controversie sopra indicate. I motivi riportati sono:

- la complessità della vicenda, nonché l’esame dei documenti sopra citati dal quale non si può evincere la certezza di ottenere un provvedimento di accoglimento delle ragioni avanzate da ASET con l’atto introduttivo e pertanto di ottenere un risarcimento del danno da parte del Sig. Rincicotti e/o Pulifox s.r.l.;
- l’entità delle spese legali e dell’arbitrato;
- la disponibilità di Umberto Rincicotti e della Pulifox srl ad un accordo transattivo del credito vantato dalla Pulifox nei confronti di R&O per un importo di € 35.000, a fronte dei € 72.175,25 risultanti dalle fatture, oltre alle spese di rito;
- lo sconto proposto dalla Pulifox permetterebbe all’azienda un risparmio in caso di esito negativo dell’arbitrato in atto di una somma superiore a € 50.000;
- consolidata giurisprudenza indirizza le aziende pubbliche a transare eventuali controversie per non gravare di costi i bilanci delle aziende stesse.

L’accordo transattivo, senza data, sottoscritto da Francesca Rincicotti per Pulifox S.r.l, Sonia Mariotti per Rincicotti & Orciani S.r.l., e dal decaduto Vice Presidente Fabio Gabbianelli per Aset S.p.a., riporta condizioni economiche diverse rispetto al documento che avrebbe autorizzato il Presidente di Aset S.p.a. ad agire, ovvero:

- il pagamento di Rincicotti & Orciani srl (ASET S.p.a garante) di € 32.000 a Pulifox s.r.l a fronte del debito di € 62.737,86;
- la Pulifox s.r.l. accetta a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa;
- la Rincicotti & Orciani s.r.l. nonché ASET S.p.a. si impegnano a non intraprendere alcuna azione giudiziale nei confronti della Pulifox in ragione dei rapporti commerciali intercorsi fra le parti, rinunciano altresì ad esperire qualsiasi altra azione di responsabilità relativamente all’attività svolta nel settore della Pulifox;
- la dichiarazione che ogni rapporto tra le parti deve considerarsi completamente e definitivamente chiuso e di non avere più alcunché a pretendere l’una nei confronti dell’altra per alcun altro titolo o ragione, rinunciando espressamente a qualunque richiesta (anche di risarcimento danni di qualsiasi natura).

Il verbale della seduta presso l’arbitro unico del 09.08.2013 è firmato dall’arbitro unico avv. Cecchini, da Rincicotti Umberto, da Fabio Gabbianelli, quale legale rappresentante di Aset S.p.a., e dagli avvocati delle parti Cassiani e Cinus. L’atto riporta: *“Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al giudizio arbitrale e convengono che tutti gli oneri relativi ai compensi dell’arbitro e dei procuratori e dei consulenti di entrambe le parti siano a carico di Aset Spa.”*

Alla luce di questi documenti, la cui validità non è affatto scontata come riportato nel paragrafo seguente, la **relazione del dirigente Pallotti (20.09.2013)** riporta una serie di elementi di notevole interesse:

- riconosce il realizzarsi di una **chiusura “anticipata” rispetto alle attese e ai programmi**: *“Facendo seguito alla richiesta di conoscere le motivazioni che hanno condotto i precedenti amministratori di Aset, con decisione presa con l’unanimità di consensi (ad esclusione del consigliere Blasco Divani che sull’argomento R&O ha sempre adottato la linea dell’astensione) alla chiusura “anticipata” del lodo arbitrale in oggetto..”;*
- qualifica come “unica” la scelta del CDA, nel senso che non ce ne è cenno in altri documenti, rilevando tra l’altro il **parere contrario dell’avv. Cassiani**: *“Gli amministratori di Aset, di fronte alla mancanza di prove e argomenti convincenti necessari alla condanna di Rincicotti valutarono immediatamente l’opportunità di insistere nel ricercare un accordo con la controparte nonostante il parere contrario del legale Avv. Cassiani.”;*
- **fa considerazioni economiche di convenienza** che non sembrano essersi effettivamente verificate ed **evidenzia la mancanza di una valida delibera dell’organo amministrativo** di Aset S.p.a. che autorizzi la rinuncia al lodo arbitrale: *“Quale elemento centrale della transazione era stata posta la rinuncia parziale al credito complessivo di € 62.737 da parte della Pulifox, nei confronti della R&O, con l’intento di prevenire nel bilancio di quest’ultima un risultato economico negativo di esercizio 2013 per effetto della conseguente sopravvenienza attiva e con evidente beneficio per le casse aziendali. Alla luce di quanto sopra e considerato che anche accogliendo la proposta di controparte di accollare ad Aset tutte le spese derivanti da lodo (e cioè anche quelle già sostenute dal Rincicotti Umberto) sarebbe stato economicamente più conveniente la rinuncia alla prosecuzione del contenzioso e incamerare lo sconto sulle fatture Pulifox, i consiglieri Mattioli, Benvenuti, Gabbianelli e Di Tommaso si sono riuniti in seduta informale e hanno deliberato di transigere e chiudere il lodo sottoscrivendo a latere un accordo che prevedesse il dimezzamento del debito (.. omissis ...). In base all’accordo raggiunto Aset spa si è accollata le spese dell’arbitro, del legale di controparte e quelle anticipate dal Rincicotti, ottenendo uno sconto fatture di €30.737 che si riverbera sul bilancio R&O nell’esercizio in corso”;*
- **rivela una precisa presa di posizione e attività da parte del sindaco di Fano Stefano Aguzzi in merito al lodo arbitrale**: *“In considerazione dell’urgenza di definire le condizioni dell’accordo erano intervenuti nel frattempo incontri informali tra i legali per addvenire alla chiusura del lodo, auspicata soprattutto dall’amministrazione comunale di Fano nella persona del Sindaco Aguzzi, che aveva reputato necessario fissare un incontro con i consiglieri, Avv. Cassiani, Sindaco e dirigente comunale alle partecipate per condividere le linee di azione”.*

Sulla rinuncia al lodo arbitrale sono emerse, nel corso delle **sedute dedicate nell’anno 2015 da questa Commissione Garanzia e Controllo**, alcune riflessioni e perplessità, in particolare:

- la mancanza di reali argomenti a supporto del completo cambio di orientamento degli stessi amministratori che a fine 2012 hanno incaricato l’avv. Cassiani di procedere all’azione di responsabilità e che poi ad Agosto 2013 hanno deciso di chiudere anticipatamente il procedimento arbitrale. Su questo punto il Dr. Pallotti, convocato in Commissione Garanzia e Controllo, ha motivato il cambio di orientamento a seguito della missiva da parte dell’Avv. Cassiani del 07.06.2013 in cui richiede documentazione a supporto della memoria. Si rileva che la memoria è poi stata scritta, ed anche in maniera molto articolata, pertanto si suppone che la documentazione si fosse resa disponibile, almeno in buona parte;
- l’utilizzo di un parere “non troppo convinto” dell’ Avv. Cassiani ad ottobre 2012, quando era stato deciso di procedere con l’azione di Responsabilità, per poi nel corso del procedimento, quando l’avv.

Cassiani, raccolti tutti i dati, era del parere di proseguire l'azione arbitrare, prendere una decisione contraria al parere dello stesso avvocato;

- la mancanza dei dovuti requisiti formali della decisione di rinunciare al lodo arbitrare e di transare. Dagli atti risulta che, il cambio di orientamento va collocato tra il 31.07.2013 e il 07.08.2013, con relativa decisione presa in tutta fretta da alcuni amministratori, in assenza di regolare convocazione di una riunione del CdA. Questo fatto apre a diverse riflessioni:
 - o è abbastanza strano e preoccupante che alcune persone si siano assunte la responsabilità di prendere una decisione di tal tipo in maniera così frettolosa e informale, ovvero senza convocare una regolare riunione del Consiglio di Amministrazione a norma di statuto sociale;
 - o esiste pertanto il dubbio che la scelta di ricorrere ad una "riunione informale" fosse legata a questioni di altra natura. In particolare al fatto che gli amministratori **avessero coscienza di essere decaduti per effetto dell'art. 6 della legge 444/1994**, essendo il fatto **sicuramente noto al Collegio Sindacale di Aset S.p.a. il 7 agosto (giorno in cui sarebbe avvenuta la "riunione informale" tra gli amministratori per decidere la rinuncia al lodo arbitrare) come si evince dalla comunicazione del Dirigente Celani in data 14.08.2013 agli stessi sindaci revisori**. Per tale motivo in quella data **non avrebbe potuto aver luogo una delibera regolare del CdA alla presenza del Collegio Sindacale**;
 - o data la procedura irregolare con la quale si è voluto, comunque e a tutti i costi, rinunciare al lodo arbitrare, esiste il dubbio che ci siano altri elementi importanti e non noti che abbiano portato alla repentina decisione della rinuncia al lodo arbitrare e della transazione, decisione che risulta "auspicata" dal Sindaco Aguzzi, secondo quanto indicato nella relazione del dirigente di Aset Spa Pallotti;
- relativamente alle motivazioni di vantaggio economico riportate, dagli atti acquisiti si è ricostruito il seguente prospetto dei costi delle spese legali, per un ammontare complessivo di 72.256,39 € (iva esclusa) tutte a carico di ASET. La convenienza economica di sostenere questa spesa rispetto ad uno sconto sui servizi che sarebbero stati forniti da Pulifox di € 30.737 (convenuto nella transazione) sembra un fattore veramente debole, soprattutto rispetto ai € 216.452,00 di risarcimento danni che era stato richiesto da ASET a Rincicotti.

SPESE LEGALI(tutte in carico ad ASET)	
Avv. Marco Cassiani	27.034 € (iva esclusa)
Avv. Francesca Cecchini	17.700 € (iva esclusa)
Avv. Stefania Cinus	15.755,59 € (assegno)
Sig. Rincicotti Umberto	10.766,80 € (assegno)
TOTALE	72.256,39 €

3.4. Considerazione sulla intervenuta decadenza del CdA di ASET S.p.a. e conseguenti problematiche in merito alla validità degli atti

Come già sopra evidenziato, nel corso delle riunioni varie del 2015 della Commissioni Garanzia e Controllo sull'argomento, è emerso un aspetto della vicenda che potrebbe avere un peso determinante, sia relativamente alla validità degli atti stessi che sull'individuazione delle motivazioni delle scelte del CdA di

Aset. E' emerso infatti che la **delibera 89 del 25.09.2013** di presa d'atto da parte di un nuovo CdA dell'avvenuta "accordo tra le parti mediante procedimento arbitrale" si sarebbe resa necessaria perché in data 14.08.2013 era stata resa pubblica, da parte del Dirigente alle Società Partecipate del Comune di Fano, dott. Pietro Celani, la decadenza del CdA ASET con decorrenza dal 24.06.2013.

In particolare, dalla **comunicazione di Celani sulla "Situazione Consiglio di Amministrazione di ASET Spa" del 14.08.2013** si evince:

- che il Collegio dei Revisori di ASET S.p.a. aveva scritto in data 07.08.2013 (cioè la stessa data della famosa "riunione informale" degli amministratori per la decisione della rinuncia al lodo arbitrale) una comunicazione che il dirigente Celani ha ricevuto in data 12.08.2013, con prot. 58511/2013 atti Ente, relativa alla situazione di decadenza del CdA di ASET s.p.a.;
- che il Presidente del Collegio dei Revisori, titolare della gestione della società per l'ordinaria amministrazione in questa fase transitoria, avrebbe dovuto convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per la presa d'atto della decadenza del CdA e per la nomina dei nuovi amministratori;

La nota del 07.08.2013 in questione è **scritta dal Collegio dei Revisori di ASET a Sindaco, Comitato di Controllo, Assessore alle Partecipate, Dirigente alle Partecipate e Segretario Generale per esporre la situazione di decadenza del CDA Aset**, in particolare:

- che Consiglio di Amministrazione è scaduto alla data del 09.05.2013 (approvazione del bilancio al 31.12.2012)
- che si applicano le disposizioni della Legge 444 del 1994 che all'art. 3 prevede che: "*se non ricostituiti nel termine di scadenza, gli organi amministrativi sono prorogati per non più di 45 gg. decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo (ovvero nel nostro caso fino al 24.06.2013); nel periodo di proroga, detto organo può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto adottato nel periodo di proroga è nullo.*" Inoltre l'art. 6 della stessa legge dispone che: "*decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostruzione, gli organi amministrativi decadono, e tutti gli atti adottati sono nulli*".

La circostanza dell'intervenuta decadenza degli amministratori **era quindi già nota almeno fin dal 07.08.2013 ai Revisori dei Conti di Aset Spa**. Per tale motivo **non poteva aver luogo una regolare delibera del Consiglio di Amministrazione per la decisione della rinuncia al lodo arbitrale**, delibera che si sarebbe dovuta prendere in una riunione in cui sarebbero stati convocati anche i Sindaci Revisori, come previsto dalle norme di legge e dallo statuto sociale. A quel punto i Sindaci Revisori non avrebbero potuto tacere la circostanza della decadenza degli amministratori.

La ricostruzione dei fatti è possibile attraverso il **verbale 39-2013 della Commissione Congiunta Capigruppo e Garanzia e Controllo tenutasi il 26.08.2013**, a valle della diffusione tramite stampa della notizia di decadenza del CDA di Aset S.p.a.

L'origine della questione della decadenza, peraltro, è una **singolare delibera di Consiglio Comunale, la n. 75 del 07.05.2013**, in cui si legge:

- *"DATO ATTO che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012, sono in scadenza sia il C.d.A. che il Collegio Sindacale di ASET spa;*
- *RITENUTO che il Sindaco debba operare nell'ambito dell'Assemblea di ASET spa sospendendo la nomina, ai sensi dell'art. 4, comma n. 5, del D.L.n.95/2012 convertito con Legge n.135/2012 e con le*

modalità del relativo comma n. 4, del nuovo CdA, tenuto conto del processo di fusione avviato con la presente deliberazione;

- Il Consiglio Comunale DELIBERA di invitare il Sindaco, nelle more della conclusione del procedimento di fusione cui accederà un nuovo statuto della società ed eventuali patti parasociali, a valutare la sospensione della nomina del nuovo cda di ASET S.p.a.;"

Effettivamente, **nell'assemblea ordinaria dei soci di ASET del 09.05.2013** si legge: *"Il Sindaco Aguzzi illustra ai rappresentanti dei comuni soci che il processo di fusione tra ASET S.p.A. ed ASET Holding S.p.A. è stato avviato e che verrà portato a compimento entro la fine del corrente anno. Rileva che per tale motivi è opportuno un rinvio della discussione del punto "Rinnovo delle cariche degli Amministratori previa determinazione del numero, determinazione del compenso", sospendendo la nomina di un nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art.4, comma n. 5, del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012 e con le modalità del relativo comma n. 4. L'assemblea unanime accoglie la proposta del Sindaco Aguzzi."*

Nessuno sembra quindi avere dubbi sulla intervenuta sospensione della nomina del nuovo CdA di Aset e conseguente decadenza degli amministratori in carica prevista dalla legge 444/1994. E' stata la stessa amministrazione comunale che, quantomeno con leggerezza, ha posto l'organo amministrativo di Aset S.p.a. in una situazione di stallo, deliberando di non procedere alla nomina dei nuovi amministratori e non preoccupandosi poi della decadenza di quelli in carica dopo i 45 giorni previsti dalla legge.

A tal riguardo, il verbale **39-2013 della Commissione Congiunta Capigruppo e Garanzia e Controllo tenutasi il 26.08.2013** riporta: *"Il Dott. Celani puntualizza innanzitutto che se si tratta di atti di straordinaria amministrazione la scadenza per la loro validità è fissata al 9 maggio; la proroga è in vigore sino al 24 giugno solo per gli atti ordinari. Fa poi presente che è stato richiesto l'intervento dell'avvocatura comunale, a cui è stato dato mandato di acquisire e valutare la documentazione riguardante gli atti emanati; questo anche se la competenza primaria è dell'avvocatura di Aset S.p.A., in quanto l'Assemblea dei soci è un organo della società e non del Comune. Nello specifico è stato chiesto di valutare la presenza di eventuali contratti conclusi. La richiesta è stata fatta al Dott. Pallotti il 19 agosto e deve ancora pervenire la documentazione."*

Nel medesimo verbale il Dott. Celani ammette che la nullità prevista dalla Legge 444/1994 non era stata presa in considerazione, e fa presente che alla seduta dell'assemblea dei soci Aset del 9 maggio 2013 **non erano presenti i Revisori dei Conti uscenti** (il nuovo Collegio era stato nominato in quella seduta) che avrebbero forse potuto sollevare il problema. Il dirigente dott. Celani afferma: *"Pare che i nuovi Revisori se ne siano accorti a fine giugno, ma solo dopo le loro verifiche hanno informato la dirigenza e notificato la lettera datata 7 agosto che è stata letta in precedenza, chiedendo di approfondire la questione. Si è cercato di contattare anche la ditta Publitecnica, che segue la fusione tra Aset e Aset Holding e che aveva espresso pareri anche in merito alla sospensione della nomina del C.d.A; infatti l'orientamento assunto dall'Amministrazione aveva l'avvallo della società di consulenza, e per questo non si sono fatti ulteriori approfondimenti. Lo studio risulta però ancora chiuso per ferie (5-26 agosto)."*

Alla luce di quanto sopra riportato, la Commissione Garanzia e Controllo ha cercato di raccogliere tutti gli elementi per capire se siano validi gli atti di rinuncia al lodo arbitrale e di transazione che ricadono in quel periodo (7-9 Agosto 2013) e sono quindi stati siglati da amministratori decaduti.

Si evidenzia in particolare una mail inviata alla Presidente della Commissione Garanzia e Controllo Roberta Ansuini dal dott. Pallotti, in cui si legge: *"In merito alla "presa d'atto" da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'atto di transazione questa fu fatta secondo l'allora Presidente Avvocato Romoli perché essendo l'atto transattivo firmato anche dall'Avv. Cassiani già autorizzato a transigere con atto deliberativo Cda n.52 del 31.05.2013 e pertanto non ancora decaduto, non sarebbe stata necessaria la ratifica, che da parte dell'assemblea dei soci invece parrebbe non esserci ancora stata. Quanto invece alla*

cognizione da parte del Cda Aset della sua decadenza allego nota del Comune (14.08.2013, ndr) sull'ufficialità della situazione"

Sulla base dei documenti raccolti e delle persone ascoltate, la Commissione ha ricostruito questo quadro:

- la delibera n. 89 del 25.09.2013 del CdA di Aset S.p.a. è una presa d'atto e non una ratifica, e quindi di per sé non rende validi gli atti, perché nessuno se ne assume la responsabilità;
- in ogni caso non sembra esserci stata né presa d'atto né tanto meno ratifica da parte dell'Assemblea dei soci ASET, come invece previsto nel CdA del 25.09.2013 e dallo statuto sociale;
- Il dott. Pallotti e L'Avv. Romoli, Presidente di Aset, sosterebbero la validità del verbale di rinuncia all'arbitrato (quello del 09.08.2013 redatto nello Studio dell'Avv. Cecchini), sottoscritto per ASET SpA dal vice-presidente Fabio Gabbianelli (in realtà decaduto) e dall'avv. Cassiani. Le ragioni della validità dell'atto sarebbero da ricondurre alla firma dell'Avv. Cassiani, autorizzato a transigere da ASET SpA al momento dell'incarico (fatto non verificato dalla Commissione);
- dei tre atti predisposti o siglati dai decaduti amministratori di ASET Spa tra il 7 e il 9 agosto relativamente all'arbitrato, solo il verbale della Convocazione dall'Arbitro ha la firma dell'Avv. Cassiani, e solo quello potrebbe quindi, nel caso, essere "reso valido" da quella firma;
- sia la dichiarazione a seguito della seduta "informale" degli amministratori decaduti, che l'accordo transattivo con Umberto Rincicotti, Pulifox s.r.l e R&O s.r.l., sono firmati per ASET da membri del CDA decaduti e quindi sono nulli;
- se fosse verificata la validità della tesi del dott. Pallotti e dell'Avv. Romoli, potrebbe essere ritenuto valido il verbale di "rinuncia" all'arbitrato, ma non l'accordo transattivo con Umberto Rincicotti e Pulifox s.r.l. e gli esiti della "riunione informale" degli amministratori decaduti di Aset;
- per quanto può valere tale considerazione, alla luce dei fatti sopra esposti, è poco credibile che il CdA di ASET non sapesse di essere decaduto alla data del 07.08.2015, essendo dimostrata la consapevolezza del Collegio dei Revisori;

3.5. Fonti e Documenti

03.12.2012 l'avv. Marco Cassiani deposita istanza per l'Arbitro Unico

19.12.2012 l'avv. Marco Cassiani comunica ad ASET (nota prot. 10715 del 19.12.2012)

11.02.2013 "Memoria difensiva e di costituzione" avv. Cinus per Rincicotti

01.03.2013 avv. Cassiani deposita "Libello Introduttivo"

07.05.2013 Delibera Consiglio Comunale Fano n. 75

09.05.2013 Assemblea Soci ASET

31.05.2013 ASET CDA (Delibera n. 052) "Arbitrato Rincicotti/ASET Determinazioni inerenti"

07.06.2013 Missiva Cassiani ad ASET

19.07.2013 Memoria Istruttoria Autorizzata di Cassiani

30.07.2013 Memoria di Replica Autorizzata di Cassiani

07.08.2013 Nota del Collegio dei Revisori di ASET SpA al Comune di Fano circa "Situazione CDA ASET"

07.08.2013 Documento a valle di seduta informale CDA

xx.08.2013 Accordo Transattivo tra ASET S.p.A., Pulifox s.r.l. e Rincicotti&Orciani s.r.l.

09.08.2013 Verbale Convocazione Arbitro Unico

14.08.2013 Comunicazione/risposta di Celani in merito a "Situazione CDA ASET"

26.08.2013 Verbale 39-2013 della Commissione congiunta Capigruppo e Garanzia e Controllo

25.09.2013 ASET CDA (Delibera 89) "Lodo Arbitrale Rincicotti Umberto/ASET spa – Determinazioni inerenti"

14.07.2015 Mail Pallotti-Ansuini-Commissione

4. CONSIDERAZIONI FINALI

4.1. Criticità ed aspetti ancora aperti.

1) L'ACQUISTO DELLE QUOTE DELLA R&O, PREZZO E MODALITA'.

L'acquisizione delle quote sociali della R&O per un prezzo di Euro 1.113.848,48 è stato più volte riportato nelle Commissioni come il "peccato originale", la "scelta evidentemente critica", l'acquisto

“quantomeno incauto”, sia per l’importo pagato, che per le modalità in cui è avvenuto l’acquisto, che per le clausole contrattuali. Alla luce del sostanziale “crollo” del valore dell’azienda immediatamente dopo l’acquisto, è lecito chiedersi se l’azienda l’abbia mai avuto quel valore. Alcune dubbie giustificazioni di carattere commerciale sulla scelta in sé di acquisire la società sono state date dall’ex-presidente Renzo Rovinelli e riportate in una memoria già agli atti di questa commissione. Tuttavia non si ha ancora risposta relativamente alle criticità sottolineate sia dal Comitato di Controllo che in altri contesti. In particolare:

- il valore presunto delle quote indicato nella “due diligence” redatta dal dr. Sanchioni (Euro 900.000) è stato molto criticato. Avrebbe avuto senso valutarne la correttezza, per determinare se si è trattato di una “sovrastima” alla radice, effettuata sulla base di mere aspettative, o di un “crollo” successivo del valore dell’azienda stessa;
- questa valutazione di correttezza avrebbe aperto scenari differenti, andando a concentrare l’attenzione più sulla trattativa relativa all’acquisto, ed eventuali “convenienze” per i soggetti coinvolti, piuttosto che sulla gestione e amministrazione della società dopo il 2003.

2) LA MANCANZA DI INIZIATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI IN RELAZIONE ALLE PERDITE DERIVANTI DALL’ACQUISTO DELLE QUOTE DELLA R&O.

Benché già fin dal 2005 fossero evidenti grandi problemi sul valore effettivo dell’azienda ed il recupero del prezzo pagato per le quote da Aset, anche in dipendenza delle pesanti svalutazioni di anno in anno iscritte nel bilancio di Aset S.p.a., nessuno dei nuovi amministratori di Aset, né il socio di maggioranza Comune di Fano, si sono attivati tra il 2005 e il 2010 per verificare le eventuali responsabilità per danni sull’acquisto delle quote della R&O e per intraprendere le azioni conseguenti a tutela dell’interesse societario e pubblico. L’amministrazione comunale non si è attivata, a difesa dei suoi interessi ed a ristoro dei danni subiti, neppure dopo l’esplicito invito del Comitato di Controllo del Comune dell’8 marzo 2011. La mancanza di queste azioni, di fronte all’evidente danno economico subito, è preoccupante, anche perché, tra l’altro, ha consentito la prescrizione di eventuali azioni legalisarcitorie, esponendo il Sindaco e gli amministratori in carica pro tempore del Comune e di Aset a possibile responsabilità per danno erariale, qualora si accerti che abbiano ingiustificatamente ritardato e/o compromesso l’azione ex art. 2393 C.C. nei confronti dei responsabili. La domanda pertanto è: perché chi avrebbe potuto non ha intrapreso queste azioni nei tempi dovuti?

3) LA GESTIONE DELLA RINCICOTTI & ORCIANI S.R.L. DOPO L’ACQUISTO DELLE QUOTE DA PARTE DI ASET S.P.A.

E’ innegabile che l’azienda abbia avuto sin da subito risultati deludenti. Nessuno (né l’amministrazione della R&O, né Aset S.p.A, né il Comune di Fano) ha fatto nulla di concreto per migliorare la situazione, né per valutare se non fosse più opportuno chiudere l’azienda per evitare ulteriori perdite di denaro pubblico. E’ grave che tale situazione perduri ancora oggi, con il perpetuarsi delle perdite.

4) LA RINUNCIA AL GIUDIZIO ARBITRALE RELATIVO ALL’AZIONE LEGALE INTRAPRESA DA ASET S.P.A. CONTRO UMBERTO RINCICOTTI E LA PULIFOX S.R.L.

La vicenda dell'arbitrato presenta a sua volta pesanti criticità, tre in particolare:

- la scelta di procedere ad un'azione verso il solo Rincicotti e non verso i responsabili dell'acquisto delle quote sociali, soggetti che sono improvvisamente scomparsi dal dibattito;
- la repentina rinuncia al lodo arbitrale intervenuta tra il 7 ed il 9 agosto 2013, a fronte di un non molto ragionato avvio dello stesso, con accollo di Aset s.p.a. di tutte le ingenti spese legali connesse, anche quelle a carico della controparte;
- gli atti di transazione e impegno sul pagamento delle spese legali, nonché sulla scelta di rinunciare al lodo arbitrale, sono stati siglati per conto di Aset s.p.a. da persone che non ne avevano alcun titolo, essendo decaduti dal loro incarico da oltre un mese. La responsabilità della scelta, quantomeno delle modalità e clausole della transazione, resta quindi in capo alle persone che hanno agito. Difficile credere, alla luce dei documenti e della ricostruzione logica dei fatti, che loro stessi non fossero a conoscenza della loro avvenuta decadenza dall'incarico di amministratori di Aset s.p.a.

4.2. Azioni possibili da parte del Comune ad oggi

Questa Commissione ritiene che sia grave che nessuno degli amministratori che si sono succeduti, sia in Comune come in ASET, abbia davvero perseguito la strada del chiarimento dei fatti, ventilata da tanti, ma mai di fatto esperita, se non con l'invio degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti da parte del Comitato di Controllo del Comune nel marzo 2012, dopo che in tal senso si era già attivato a gennaio dello stesso anno l'On. Paolini Luca Rodolfo ed i fatti erano divenuti di pubblico dominio.

In particolare, da parte del Comune, ci sembra che:

- la Giunta del Sindaco Carnaroli ed il CdA di Aset presieduto da Rovinelli abbiano responsabilità sull'acquisto delle quote sociali della R&O, definito "quantomeno incauto" dal dirigente con delega alle Società partecipate Dott. Celani nella sua audizione in Commissione;
- il valore delle suddette quote si sarebbe dovuto stimare attraverso una perizia giurata. Nessuna valutazione critica è stata fatta, alla luce degli avvenimenti successivi, sulla "due diligence" del dott. Claudio Sanchioni;
- vada approfondito come mai il Comune di Fano (in particolare nelle persone del Sindaco Aguzzi, degli assessori Severi e Santorelli, del Comitato di Controllo e dei dirigenti con delega alle società partecipate):
 - dal 2003 al 2011 non è intervenuto rispetto a questa situazione, che in ogni caso ben conosceva, come dichiarato anche dall'ex Sindaco Aguzzi in Commissione;
 - dal 2011 al 2012, si è occupato a fondo della questione, ma poi non ha proseguito nella strada che sembrava aver intrapreso, e cioè quella di agire nei confronti dei responsabili dell'acquisto delle quote sociali, ovvero gli amministratori in carica nel 2003;
 - successivamente si è "accontentato" di una autonoma iniziativa del CdA di ASET S.p.a. verso un cittadino privato, che sicuramente non aveva responsabilità nei confronti dell'amministrazione

comunale nel momento dell'acquisto delle quote, essendo la controparte, e che in ogni caso non ha potuto prendere da solo il controllo di una azienda di proprietà pubblica, dopo averne venduto le quote;

- vadano approfondite le motivazioni del ruolo attivo avuto dall'amministrazione comunale sulla decisione di rinunciare all'arbitrato (come emerge dai documenti e dai verbali della Commissione) che si è risolto con una ulteriore notevole onere a carico di ASET S.p.A. per l'accollo delle spese legali di entrambe le parti, con indubbi risvolti in ordine alle responsabilità di chi ha agito in tal senso senza averne titolo.

Per quanto riguarda Aset S.p.a., ci sembra che i suoi amministratori in carica pro tempore debbano spiegare:

- come mai fino al 2012 non si siano posti alcun problema circa il coinvolgimento del Sig. Rincicotti Umberto e delle ditte a lui collegate nell'amministrazione e nelle attività della partecipata R&O;
- come mai, nonostante i continui risultati economici negativi della partecipata R&O, non sia stata presa alcuna iniziativa concreta per mettere fine a queste perdite, che hanno avuto un pesante risvolto negativo nei bilanci di Aset s.p.a.;
- come mai non hanno mai sottoposto chiaramente al voto dell'assemblea dei soci la proposta di azioni legali verso i loro predecessori in merito all'acquisto delle quote sociali della R&O, ma solo nell'assemblea del 30.03.2012 viene messa in discussione una *"eventuale proposizione dell'azione di responsabilità per l'acquisto della Rincicotti & Orciani S.r.l."*, senza neppure indicarne i destinatari, assemblea in cui emerge confusione e scarsa consapevolezza in tutti gli intervenuti dei reciproci ruoli.

Questa Commissione ritiene pertanto:

- che il Sindaco, anche quale legale rappresentante del socio di maggioranza di Aset S.p.a., debba investire le avvocature del Comune e della partecipata Aset s.p.a. del compito di perseguire il ristoro dei danni subiti dai suddetti Enti mediante la valutazione delle possibili azioni legali risarcitorie, esaminando con attenzione e perizia professionale l'intero quadro sopra esposto, valutando le responsabilità di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, valutando quali azioni siano già prescritte e quali no, sia relativamente alle responsabilità dirette che a quelle relative alle omissioni in vigilando;
- che gli esiti di queste valutazioni debbano essere sottoposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale per le rispettive competenze.